SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 giugno 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

Ministero della difesa

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gomori Pikovszki Tibornè Tunde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gomori Pikovszki Tibornè Tunde, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Bizonyitvany Apolò» conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale di Sanità «Raoul Wallenberg Human Szakkepzo Isola es Gimnazium» nell'anno 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente ungherese in data 25 novembre 2009 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiere in possesso della sig.ra Gomori Pikovszki Tibornè Tunde corrisponde ai sensi dell'art. 31 della direttiva del Consiglio n. 2005/36/CE ai criteri di riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed abilitazioni attestanti la professione d'infermiere e ai criteri d'istruzione indicati dagli allegati V.2;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Bizonyitvany Apolò» conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale di Sanità «Raoul Wallenberg Human Szakkepzo Isola es Gimnazium» nell'anno 2008 dalla sig.ra Gomori Pikovszki Tibornè Tunde nata a Ozd (Ungheria) il 17 gennaio 1970 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Gomori Pikovszki Tibornè Tunde è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A06913

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Skarkovà Petra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Skarkovà Petra, cittadina ceca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomovanà Vseobecnà Sestra» (diplomovany specialista, *DiS)* conseguito in Repubblica Ceca presso l'Istituto professionale sanitario di «Emanuel Potting» di Olomouc nell'anno 2010 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato finale «Vysvedceni o Absolutoriu» del 25 gennaio 2010;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente della Repubblica Ceca in data 2 marzo 2010 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiere in possesso della sig.ra Skarkovà Petra adempie alle condizioni stabilite dall'art. 31 della direttiva europea n. 2005/36/UE, nel testo della direttiva europea n. 2006/100/UE, per poter esercitare la professione di infermiera generale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica Ceca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Diplomovanà Vseobecnà Sestra» (diplomovany specialista, *DiS)* conseguito in Repubblica Ceca presso l'Istituto professionale sanitario di «Emanuel Potting» di Olomouc nell'anno 2010 dalla sig.ra Skarkovà Petra nata a Olomouc (Repubblica Ceca) il 24 luglio 1985 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Skarkovà Petra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A06914

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Adamczyk Magdalena Elzbieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Adamczyk Magdalena Elzbieta, nata a Kielce (Polonia) il 27 luglio 1982, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Licencjat poloznictwa» conseguito in Polonia presso l'Accademia Jana Kochanowskiego di Kielce (Polonia) in data 13 luglio 2006 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato in data 19 agosto 2008 dell'Autorità competente in Polonia Camera Distrettuale delle Infermiere Professionali e delle Ostetriche della provincia di Świętokrzyskiej (Kielce) e la relativa traduzione in lingua italiana nella quale si attesta che la richiedente è in possesso del diploma che ai sensi dell'art. 23, comma 6 comprova le qualifiche ottenute in seguito all'esito positivo dell'istruzione conforme all'art. 40 della direttiva 2005/36/UE qualifica specificata nell'allegato V punto 5.5.2;

Accertata, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica di Polonia con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licencjat położnictwa» conseguito nella Repubblica di Polonia presso l'Accademia Świętokrzyska Jana Kochanowskiego di Kielce (Polonia) in data 13 luglio 2006 dalla sig.ra Adamczyk Magdalena Elzbieta, nata a Kielce (Polonia) il 27 luglio 1982, cittadina polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La sig.ra Adamczyk Magdalena Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07838

DECRETO 1° giugno 2010.

Rettifica del decreto 4 gennaio 2010 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Parampilpadickal Varughese Sojitha, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto DGRUPS n. 910 del 4 gennaio 2010, con il quale il titolo di studio di infermiere conseguito in India dalla sig.ra Parampilpadickal Varughese Sojitha è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Rilevato che nella premessa del decreto datato 4 gennaio 2010, per mero errore materiale, è stato indicato quale luogo di nascita dell'interessata «Thodapuzha-Kerala» invece di «Thodupuzha-Kerala»;

Vista l'istanza di rettifica della sig.ra Parampilpadickal Varughese Sojitha datata 21 maggio 2010;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 4 gennaio 2010 con il quale si riconosce il titolo professionale di infermiere conseguito in India dalla sig.ra Parampilpadickal Varughese Sojitha, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, è modificato nella premessa come segue: luogo di nascita dell'intereressata «Thodapuzha-Kerala» rettificato in «Thodupuzha-Kerala».

Art. 2.

Il decreto così rettificato dispiega efficacia a decorrere dal 4 gennaio 2010.

Roma, 1° giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07383

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Irinela Gravila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 febbraio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mihaela Irinela Gavrila, nata a Reghin (Romania) il giorno 18 novembre 1967, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 25 gennaio 2006 con il n. 390 dal Universitatea de Medicină şi Farmacie din Targu Mures - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Belei Mihaela Irinela, nata a Reghin (Romania) il giorno 18 novembre 1967, titolare del «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 25 gennaio 2006 con il n. 390 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Targu Mures - Romania, è la stessa persona di Mihaela Irinela Gavrila, nata a Reghin (Romania) il giorno 18 novembre 1967 e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato da Universitatea de Medicină şi Farmacie din Targu Mures - Romania – in data 25 gennaio 2006 con il n. 390 alla sig.ra Mihaela Irinela Gavrila, nata a Reghin (Romania) il giorno 18 novembre 1967, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Mihaela Irinela Gavrila è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07368

DECRETO 10 giugno 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nicogan V.O.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 22 marzo 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 18 settembre 2008, dall'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, con sede in P.O.B. 262 - Ashdod (Israele), rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in via Falcone, 13 - Bergamo, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Makorn SC contenente la sostanza attiva nicosulfuron;

Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008;

Visto l'art. 2 del sopra citato decreto 29 aprile 2008 che prevede la presentazione di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la ulteriore documentazione richiesta dallo Stato membro relatore al fine di valutare la completezza del dossier sull'equivalenza della sostanza attiva nicosulfuron di fonte Makhteshim rispetto a quella di riferimento;

Visto il parere favorevole dello Stato membro relatore in seguito all'esame della documentazione trasmessa dall'impresa Makhteshim Agan Manufacturers Ltd;

Visto il successivo parere espresso in data 13 aprile 2010 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha completato la valutazione circa la completezza del dossier della sostanza attiva nicosulfuron di fonte Makhteshim equivalente a quella iscritta nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Viste le note dell'ufficio in data 24 luglio 2007 e 30 aprile 2010 con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 7 maggio 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in NICOGAN V.O.;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino 31 dicembre 2018 l'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, con sede in P.O.B. 262 - Ashdod (Israele), rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in via Falcone, 13 - Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NICOGAN V.O. con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/40/CE del 28 marzo 2008 per la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,500-1-5.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Sipcam Spa, in Salerano sul Lambro (Milano); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Agan Chemical Manufacturers LTD, in Ashdod - Israele.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13242.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NIGOGAN V.O.
Autorizzazione del Ministero della Salute n. .... del .....

Composizione:
g 100 di NICOGAN V.O. contengono:
Nicosulfuron puro g 4,21(40 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande. Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77102 ASHDOD (Israele)
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 – 24126 Bergamo. Tel 035 328811

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD-
Ashdod (Israele)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (MI)

Contenuto **0,500 - 1 - 5 L Partita n. vedi timbro**

Prescrizioni Supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

NICOGAN V.O.

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

CARATTERISTICHE
NICOGAN V.O. è un erbicida di post-emergenza selettivo per **mais**, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.
Il prodotto controlla le seguenti infestanti:
Graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus galli (Giavone comune), Lolium spp. (Loglio), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia artemisifolia (Ambrosia), Ammi majus (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria), Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno), Stellaria media (Centocchio).
Risultano mediamente sensibili le seguenti infestanti:
Graminacee: Panicum spp. (Panico), Digitaria sanguinalis (Sanguinella).
Dicotiledoni: Datura stramonium (Stramonio), Helianthus tuberosus (Topinambur), Phitolacca americana (Fitolacca), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Solanum nigrum (Erba morella), Xanthium spp. (Lappola).

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
NICOGAN V.O. si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
NICOGAN V.O. si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
NICOGAN V.O. si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 L/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi al volume desiderato mantenendo in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
In presenza di infestanti sensibili: 1-L/ha impiegando il prodotto nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe.
In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili: 1 L/ha impiegando il prodotto in miscela con prodotti specifici a base di dicamba, fluroxipir, terbutilazina, bromoxinil, sulcotrione e mesotrione,.
Avvertenze:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di Forate distribuiti in precedenza all'applicazione di NICOGAN V.O. possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di Chlorpyrifos, Teflutrin, Carbosulfan e Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con NICOGAN V.O. è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura utilizzata al fine di eliminare qualsiasi traccia del prodotto.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di Dicamba, Fluroxipir, Terbutilazina, Bromoxinil, Sulcotrione e Mesotrione.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
(ART.9, COMMA 3, D.L.VO 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........"

10A07700

DECRETO 10 giugno 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Quantum».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Vista la domanda presentata in data 19 aprile 2005 e successive integrazioni di cui l'ultima del 16 novembre 2009, dall'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in via Falcone n. 13 - Bergamo, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Quantum contenente la sostanza attiva dimetomorf;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 luglio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui dimetomorf, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2017, in attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007;

Visto l'art. 2 del sopra citato decreto 31 luglio 2007 che prevede la presentazione di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la documentazione inoltrata dall'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd per l'accertamento dell'equivalenza della sostanza attiva dimetomorf alternativa a quella del notificante principale;

Considerato, tuttavia, che la citata direttiva 2007/25/CE ha stabilito che la specifica della sostanza attiva tecnica dimetomorf dovesse essere confermata successivamente all'inclusione della sostanza attiva in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che solo in seguito alla fissazione delle specifiche della sostanza attiva tecnica è stato possibile verificare l'equivalenza della sostanza attiva tecnica di fonte Makhteshim rispetto a quella di riferimento;

Visto il rapporto di equivalenza finalizzato da ultimo il 16 marzo 2010 dalla Germania in qualità di Stato relatore, nel quale viene dichiarato che la sostanza attiva dimetomorf è ritenuta equivalente a quella del notificante principale;

Visto l'ulteriore parere espresso in data 13 aprile 2010 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole al proseguimento dell'*iter* di autorizzazione del prodotto in questione, in quanto è stata completata la valutazione sull'equivalenza della sostanza attiva dimetomorf di fonte Makhteshim;

Viste le note dell'ufficio in data 24 luglio 2007 e 30 aprile 2010 con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 7 maggio 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017 l'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo - via Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Quantum con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III tuttora in corso.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12622.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-250-500, kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Makhteshim Chemical Works LTD (Israele), in P.O.B. 60 Beer-Sheva - Israele; Kwizda Agro in Leobendorf - Austria, confezionato nello stabilimento dell'Impresa LIFA S.r.l., in Maniago (Pordenone).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

QUANTUM

Fungicida sistemico locale, attivo contro la peronospora di vite, garofano e gerbera
Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
-Dimetomorf puro .... g. 50
-Coformulanti .... q.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Pericoloso per l'ambiente

Frasi di rischio (R). *Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.*
Consigli di prudenza (S). *Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.*

Prescrizioni Supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
QUANTUM è un fungicida antiperonosporico che interferisce con i processi biochimici che presiedono alla formazione della parete cellulare del fungo causando la disgregazione della stessa e la conseguente morte del patogeno; viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalla foglia e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini. Indicato sulle seguenti colture:
VITE: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*): 40-50 g/hl = 0,4-0,5 kg/ha con trattamenti a turni fissi ogni 10-12 gg. in miscela con prodotti antiperonosporici di copertura a base di mancozeb o di rame ossicloruro.
GAROFANO: Contro Marciumi da Phytophthora (*Phytophthora* spp): intervenire nelle prime fasi post-trapianto con 2-3 g/mq per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10hl/ha.
GERBERA: contro Marciume della gerbera (*Phytophthora* spp.): iniziare i trattamenti in maniera tempestiva dopo il trapianto e proseguire a seconda delle condizioni climatiche alla dose di 2-3 g/mq per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10 hl/ha.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida o insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL
VIA G. FALCONE ,13 - 24126 BERGAMO Tel 035/328811

Officina di produzione: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD (ISRAELE)
P.O.B. 60 - 84100 Beer-Sheva - Israele
KWIZDA AGRO - Leobendorf - Austria
Officina di confezionamento: LIFA Srl - Maniago (PN)

Autorizzazione del Ministero della Salute n° del

Contenuto netto: 100-200-250-500 gr 1-5-10-20-25 kg - Partita n° vedi timbro

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
(ART.9, COMMA 3, D.L.vo 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

10 GIU 2010

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......."

QUANTUM

Fungicida sistemico locale, attivo contro la peronospora di vite, garofano e gerbera
Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
-Dimetomorf puro .... g. 50
-Coforinulanti .... q.b. a g. 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone, 13 – 24126 BERGAMO Tel. 035/328811

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

Frasi di rischio (R). *Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.*
Consigli di prudenza (S). *Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni.

Officina di produzione: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD (ISRAELE)
P.O.B. 60 - 84100 Beer-Sheva - Israele
KWIZDA AGRO - Leobendorf - Austria
Officina di confezionamento: LIFA Srl – Maniago (PN)

Contenuto netto: 100 gr Partita n° vedi timbro

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........ 10 GIU 2010

10A07829

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Paolo Diacono Editore - Piccola società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005 con il quale la società «Paolo Diacono Editore - Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Giovanni Quarzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2008 con la quale è stato nominato commissario liquidatore della società «Paolo Diacono Editore - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, il rag. Giovanni Saina, in sostituzione dell'avv. Giovanni Quarzo, dimissionario;

Vista la nota del 16 marzo 2010 con la quale il commissario liquidatore rag. Giovanni Saina rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Donatella Pellecchia nata a Bari il 3 ottobre 1969, residente in Roma, via Isidoro del Lungo n. 12, è nominata commissario liquidatore della società «Paolo Diacono Editore - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005, in sostituzione del rag. Giovanni Saina, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07372

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «Auxilia Multi Service - Cooperativa sociale a r.l.», in Fano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 25 settembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Auxilia Multi Service - Cooperativa Sociale a r.l. » con sede in Fano (Pesaro-Urbino), costituita in data 7 luglio 2004, con atto a rogito del notaio Cesare Mario Licini di Pesaro (Pesaro-Urbino), n. REA PS-161034, codice fiscale n. 02184630412, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* codice civile e la dott.ssa Sandra D'Intino nata a Pescara il 30 settembre 1961, residente in Spoltore (Pescara), via S. Lucia n. 73/a, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07373

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «La Correggio - Piccola società cooperativa a r.l.», in Castel Volturno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 19 novembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «La Correggio - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Castel Volturno (Caserta), costituita in data 23 ottobre 1998, n. REA CE-178231, codice fiscale n. 02516190614, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies codice civile e la dott.ssa Anna Verde, nata a Maddaloni (Caserta) il 20 ottobre 1977, residente a Cesa (Caserta), via Leopardi n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07374

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 giugno 2010.

Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale alla società SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.a. (Decreto n. 52402).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Emilia-Romagna (16 aprile 2009) e Puglia (16 aprile 2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 29 gennaio 2010, relativo alla società SFIR -Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le regioni Emilia-Romagna (29 gennaio 2010) e Puglia (27 gennaio 2010), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SFIR -Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SFIR -Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.a., in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Cesena (Forlì-Cesena), Foggia (Foggia), Forlimpopoli (Forlì-Cesena), Ferrara - Fraz. Pontelagoscuro (Ferrara) e San Pietro in Casale (Bologna), per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2010, in favore di un numero massimo di 141 unità lavorative, della società SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.a., per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, così suddivisi:

Cesena (Forlì-Cesena) - 31 lavoratori;

Foggia (Foggia) - 42 lavoratori;

Forlimpopoli (Forlì-Cesena) - 15 lavoratori;

Ferrara - Fraz. Pontelagoscuro (Ferrara) - 31 lavoratori;

San Pietro in Casale (Bologna) - 22 lavoratori.

A valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 2.475.531,36.

Matricola INPS: 3201763736.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad € 2.475.531,36 graverà sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a dame riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A07833

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 giugno 2010.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 118-*septdecies* del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Martina» o «Martina Franca».

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Martina» o «Martina Franca» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 4075 del 2 marzo 2009 con il quale è stato conferito alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto l'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC «Martina» o «Martina Franca», avente un areale di produzione ricadente nelle provincie di Bari, di Brindisi e di Taranto;

Considerata la necessità di autorizzare in solido le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sopra citate, in relazione alle disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e pertanto provvedere ad un adeguamento dell'autorizzazione precedentemente conferita con decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il parere favorevole espresso dal rappresentante della Regione Puglia nel corso della riunione tenutasi l'11 novembre 2009 circa l'individuazione dei soggetti per singola D.O.;

Vista la nota prot. n. AOO 155/16/04/2010/0007145 inoltrata dalla competente Regione Puglia, acquisita con prot. n. 9254 del 19 aprile 2010, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'Organismo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, di Brindisi e di Taranto e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, Brindisi e Taranto;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, con sede in Bari, Corso Cavour, 2, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, con sede in Brindisi, via Bastioni Carlo V, 4/6 e la Camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura di Taranto, con sede in Taranto, viale Virgilio, 152, sono autorizzate in solido ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Martina» o «Martina Franca» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

2. Le Camere di commercio industria, artigianato Agricoltura di cui al comma precedente adempiono alle prescrizioni del piano dei controlli e del prospetto tariffario congiuntamente presentati, ciascuna a carico dei soggetti presenti nella filiera operanti nel territorio provinciale di propria competenza, come previsto dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, indicata nelle premesse.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 sono solidalmente responsabili nello svolgimento delle funzioni di controllo, così come previsto dal piano dei controlli e dal prospetto tariffario ed assicurano senza soluzione di continuità le garanzie del sistema di controllo in atto per la DOC di cui sopra.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 riferiscono congiuntamente al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari sulle attività svolte.

Art. 2.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 1, di seguito denominate «Organismo di controllo autorizzato», dovranno assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico,

in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Puglia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 5.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Puglia.

2. L'Organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 6.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto è abrogato il decreto prot. 4075 del 2 marzo 2009, limitatamente all'attribuzione dei compiti di controllo a carico della DOC «Martina» o «Martina Franca».

Il presente decreto ha validità di tre anni dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A07800

DECRETO 10 giugno 2010.

Conferimento alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Brindisi ed alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Taranto dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Primitivo di Manduria».

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-s*eptdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Primitivo di Manduria» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 4075 del 2 marzo 2009 con il quale è stato conferito alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Taranto l'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC «Primitivo di Manduria», avente un areale di produzione ricadente nelle provincie di Brindisi e di Taranto;

Considerata la necessità di autorizzare in solido le Camere di commercio industria artigianato agricoltura sopra citate, in relazione alle disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e pertanto provvedere ad un adeguamento dell'autorizzazione precedentemente conferita con decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il parere favorevole espresso dal rappresentante della Regione Puglia nel corso della riunione tenutasi l'11 novembre 2009 circa l'individuazione dei soggetti per singola D.O.;

Vista la nota prot. n. AOO 155/16/04/2010/0007145 inoltrata dalla competente Regione Puglia, acquisita con prot. n. 9254 del 19 aprile 2010, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'Organismo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di Commercio industria artigianato agricoltura di Brindisi e di Taranto e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti delle Camere di commercio industria artigianato agricoltura di Brindisi e di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Brindisi, con sede in Brindisi, Vai Bastioni Carlo V, 4/6, e la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Taranto, con sede in Taranto, Viale Virgilio, 152, sono autorizzate in solido ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Primitivo di Manduria» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

2. Le camere di commercio industria artigianato agricoltura di cui al comma precedente adempiono alle prescrizioni del piano dei controlli e del prospetto tariffario congiuntamente presentati, ciascuna a carico dei soggetti presenti nella filiera operanti nel territorio provinciale di propria competenza, come previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, indicata nelle premesse.

3. Le camere di commercio industria artigianato agricoltura di cui al comma 1 sono solidalmente responsabili nello svolgimento delle funzioni di controllo, così come previsto dal piano dei controlli e dal prospetto tariffario ed assicurano senza soluzione di continuità le garanzie del sistema di controllo in atto per la DOC di cui sopra.

4. Le camere di commercio industria artigianato agricoltura di cui al comma 1 riferiscono congiuntamente al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari sulle attività svolte.

Art. 2.

1. Le camere di commercio industria artigianato agricoltura di cui all'art. 1, di seguito denominate «Organismo di controllo autorizzato», dovranno assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Puglia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Puglia.

2. L'organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 6.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto è abrogato il decreto prot. 4075 del 2 marzo 2009, limitatamente all'attribuzione dei compiti di controllo a carico della DOC «Primitivo di Manduria».

Il presente decreto ha validità di tre anni dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A07802

DECRETO 10 giugno 2010.

Conferimento alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Bari ed alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Moscato di Trani».

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei

mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Moscato di Trani» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 9113 del 29 aprile 2009 con il quale è stato conferito alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari l'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC «Moscato di Trani», avente un areale di produzione ricadente nelle provincie di Bari e di Foggia;

Considerata la necessità di autorizzare in solido le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura sopra citate, in relazione alle disposizioni di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e pertanto provvedere ad un adeguamento dell'autorizzazione precedentemente conferita con decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il parere favorevole espresso dal rappresentante della Regione Puglia nel corso della riunione tenutasi l'11 novembre 2009 circa l'individuazione dei soggetti per singola D.O.;

Vista la nota prot. n. AOO 155/16/04/2010/0007145 inoltrata dalla competente Regione Puglia, acquisita con prot. n. 9254 del 19 aprile 2010, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'Organismo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari e di Foggia e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari e di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari, con sede in Bari, Corso Cavour, 2, e la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, Via Dante, 27, sono autorizzate in solido ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Moscato di Trani» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

2. Le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di cui al comma precedente adempiono alle prescrizioni del piano dei controlli e del prospetto tariffario congiuntamente presentati, ciascuna a carico dei soggetti presenti nella filiera operanti nel territorio provinciale di propria competenza, come previsto dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, indicata nelle premesse.

3. Le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di cui al comma 1 sono solidalmente responsabili nello svolgimento delle funzioni di controllo, così come previsto dal piano dei controlli e dal prospetto tariffario ed assicurano senza soluzione di continuità le garanzie del sistema di controllo in atto per la DOC di cui sopra.

4. Le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di cui al comma 1 riferiscono congiuntamente al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari sulle attività svolte.

Art. 2.

1. Le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di cui all'art. 1, di seguito denominate «Organismo di Controllo autorizzato», dovranno assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di Controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Puglia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di Controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 5.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Puglia.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 6.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto è abrogato il decreto prot. 9113 del 29 aprile 2009, limitatamente all'attribuzione dei compiti di controllo a carico della DOC «Moscato di Trani».

Il presente decreto ha validità di tre anni dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A07803

DECRETO 10 giugno 2010.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Aleatico di Puglia».

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Aleatico di Puglia» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 9113 del 29 aprile 2009 con il quale è stato conferito alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari l'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC «Aleatico di Puglia», avente un areale di produzione ricadente nelle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

Considerata la necessità di autorizzare in solido le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sopra citate, in relazione alle disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e pertanto provvedere ad un adeguamento dell'autorizzazione precedentemente conferita con decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il parere favorevole espresso dal rappresentante della Regione Puglia nel corso della riunione tenutasi l'11 novembre 2009 circa l'individuazione dei soggetti per singola D.O.;

Vista la nota prot. n. AOO 155/16/04/2010/0007145 inoltrata dalla competente Regione Puglia, acquisita con prot. n. 9254 del 19 aprile 2010, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'Organismo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, con sede in Bari, Corso Cavour, 2, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, con sede in Brindisi, Via Bastioni Carlo V, 4/6, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, Via Dante, 27, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, con sede in Lecce, Viale Gallipoli, 39 e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, con sede in Taranto, Viale Virgilio, 172, sono autorizzate in solido ad effettuare i controlli previsti

dall'art. 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Aleatico di Puglia» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma precedente adempiono alle prescrizioni del piano dei controlli e del prospetto tariffario congiuntamente presentati, ciascuna a carico dei soggetti presenti nella filiera operanti nel territorio provinciale di propria competenza, come previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, indicata nelle premesse.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 sono solidalmente responsabili nello svolgimento delle funzioni di controllo, così come previsto dal piano dei controlli e dal prospetto tariffario ed assicurano senza soluzione di continuità le garanzie del sistema di controllo in atto per la DOC di cui sopra.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 riferiscono congiuntamente al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari sulle attività svolte.

Art. 2.

1. Le Camere di commercio industria artigianato agricoltura di cui all'art. 1, di seguito denominate «Organismo di Controllo autorizzato», dovranno assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di Controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Puglia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di Controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 5.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Puglia.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 6.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto è abrogato il decreto prot. 9113 del 29 aprile 2009, limitatamente all'attribuzione dei compiti di controllo a carico della DOC «Aleatico di Puglia».

Il presente decreto ha validità di tre anni dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A07804

DECRETO 10 giugno 2010.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Locorotondo».

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Locorotondo» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 9113 del 29 aprile 2009 con il quale è stato conferito alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari l'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC «Locorotondo», avente un areale di produzione ricadente nelle provincie di Bari e di Brindisi;

Considerata la necessità di autorizzare in solido le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sopra citate, in relazione alle disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e pertanto provvedere ad un adeguamento dell'autorizzazione precedentemente conferita con decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il parere favorevole espresso dal rappresentante della Regione Puglia nel corso della riunione tenutasi l'11 novembre 2009 circa l'individuazione dei soggetti per singola D.O.;

Vista la nota prot. n. AOO 155/16/04/2010/0007145 inoltrata dalla competente Regione Puglia, acquisita con prot. n. 9254 del 19 aprile 2010, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'Organismo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari e di Brindisi e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, con sede in Bari, Corso Cavour, 2, e la Camera dicommercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, con sede in Brindisi, Via Bastioni Carlo V, 4/6, sono autorizzate in solido ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Locorotondo» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma precedente adempiono alle prescrizioni del piano dei controlli e del prospetto tariffario congiuntamente presentati, ciascuna a carico dei soggetti presenti nella filiera operanti nel territorio provinciale di propria competenza, come previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, indicata nelle premesse.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 sono solidalmente responsabili nello svolgimento delle funzioni di controllo, così come previsto dal piano dei controlli e dal prospetto tariffario ed assicurano senza soluzione di continuità le garanzie del sistema di controllo in atto per la DOC di cui sopra.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 riferiscono congiuntamente al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari sulle attività svolte.

Art. 2.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 1, di seguito denominate «Organismo di Controllo autorizzato», dovranno assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di Controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Puglia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di Controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 5.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Puglia.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 6.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto è abrogato il decreto prot. 9113 del 29 aprile 2009, limitatamente all'attribuzione dei compiti di controllo a carico della DOC «Locorotondo».

Il presente decreto ha validità di tre anni dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A07805

DECRETO 10 giugno 2010.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Rosso Barletta».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2007, concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2008, concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Rosso Barletta» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 9113 del 29 aprile 2009 con il quale è stato conferito alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari l'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC «Rosso Barletta», avente un areale di produzione ricadente nelle provincie di Bari e di Foggia;

Considerata la necessità di autorizzare in solido le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sopra citate, in relazione alle disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e pertanto provvedere ad un adeguamento dell'autorizzazione precedentemente conferita con decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il parere favorevole espresso dal rappresentante della regione Puglia nel corso della riunione tenutasi l'11 novembre 2009, circa l'individuazione dei soggetti per singola D.O.;

Vista la nota prot. n. AOO 155/16/04/2010/0007145 inoltrata dalla competente regione Puglia, acquisita con prot. n. 9254 del 19 aprile 2010, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'Organismo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e di Foggia e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, con sede in Bari, Corso Cavour, 2, e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, Via Dante, 27, sono autorizzate in solido ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Rosso Barletta» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma precedente adempiono alle prescrizioni del piano dei controlli e del prospetto tariffario congiuntamente presentati, ciascuna a carico dei soggetti presenti nella filiera operanti nel territorio provinciale di propria competenza, come previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, indicata nelle premesse.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 sono solidalmente responsabili nello svolgimento delle funzioni di controllo, così come previsto dal piano dei controlli e dal prospetto tariffario ed assicurano senza soluzione di continuità le garanzie del sistema di controllo in atto per la DOC di cui sopra.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 riferiscono congiuntamente al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari sulle attività svolte.

Art. 2.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 1, di seguito denominate «Organismo di controllo autorizzato», dovranno assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla regione Puglia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 5.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – e dalla competente regione Puglia.

2. L'Organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 6.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto è abrogato il decreto prot. 9113 del 29 aprile 2009, limitatamente all'attribuzione dei compiti di controllo a carico della DOC «Rosso Barletta».

Il presente decreto ha validità di tre anni dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A07806

DECRETO 20 giugno 2010.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brindisi ed alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Lecce dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Salice Salentino».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 marzo 2007, concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2007, concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2008, concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Salice Salentino» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 5491 del 18 marzo 2009, con il quale è stato conferito alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Lecce l'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC «Salice Salentino», avente un areale di produzione ricadente nelle provincie di Brindisi e di Lecce;

Considerata la necessità di autorizzare in solido le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sopra citate, in relazione alle disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e pertanto provvedere ad un adeguamento dell'autorizzazione precedentemente conferita con decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il parere favorevole espresso dal rappresentante della regione Puglia nel corso della riunione tenutasi l'11 novembre 2009 circa l'individuazione dei soggetti per singola D.O.;

Vista la nota prot. n. AOO 155/16/04/2010/0007145 inoltrata dalla competente regione Puglia, acquisita con prot. n. 9254 del 19 aprile 2010, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'Organismo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brindisi e di Lecce e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brindisi e di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brindisi, con sede in Brindisi, Via Bastioni Carlo V, 4/6, e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Lecce, con sede in Lecce, Viale Gallipoli, 39, sono autorizzate in solido ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Salice Salentino» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui al comma precedente adempiono alle prescrizioni del piano dei controlli e del prospetto tariffario congiuntamente presentati, ciascuna a carico dei soggetti presenti nella filiera operanti nel territorio provinciale di propria competenza, come previsto dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, indicata nelle premesse.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui al comma 1 sono solidalmente responsabili nello svolgimento delle funzioni di controllo, così come previsto dal piano dei controlli e dal prospetto tariffario ed assicurano senza soluzione di continuità le garanzie del sistema di controllo in atto per la DOC di cui sopra.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui al comma 1 riferiscono congiuntamente al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari sulle attività svolte.

Art. 2.

1. Le Camere di ccommercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui all'art. 1, di seguito denominate «Organismo di controllo autorizzato», dovranno assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'articolo 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla regione Puglia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 5.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Puglia.

2. L'Organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 6.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto è abrogato il decreto prot. 5491 del 18 marzo 2009, limitatamente all'attribuzione dei compiti di controllo a carico della DOC «Salice Salentino».

Il presente decreto ha validità di tre anni dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A07801

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 maggio 2010.

Autorizzazione mutui relativi a progetti per la sicurezza e la riqualificazione di strade provinciali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i DD.MM. nn. 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 27378 del 9 marzo 2010, con la quale la Provincia di Pescara ha richiesto l'utilizzo delle economie, realizzate sul mutuo posiz. 4183720/01, già concesso dalla Cassa depositi e prestiti, per il seguente intervento:

Lavori urgenti di ripristino superficiale del ponte sul Torrente San Callisto nel comune di Popoli.

Importo progetto € 99.800,00 (quota Stato € 4.103,79 - cofinanziamento a carico della Provincia € 95.696,21);

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti risulta a favore della provincia di Pescara la disponibilità delle suddette economie di € 4.103,79;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Pescara richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Pescara l'utilizzo delle economie, realizzate sul mutuo posiz. 4183720/01, già concesso dalla Cassa depositi e prestiti, per il seguente intervento:

Lavori urgenti di ripristino superficiale del ponte sul Torrente San Callisto nel comune di Popoli.

Importo progetto € 99. 800,30 (quota Stato € 4.103,79 – cofinanziamento a carico della Provincia € 95.696,21)

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera 14 giugno 1988.

Roma, 26 maggio 2010

Il direttore generale: MARINALI

10A07797

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 maggio 2010.

Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta, ai sensi dell'articolo 22- *bis* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Deliberazione n. 259/10/Cons).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 26 maggio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», in particolare l'art. 22-*bis*;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42;

Vista la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante «Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante «Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 marzo 2003, n. 62;

Vista la delibera n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004, recante «Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 gennaio 2005, n. 15;

Vista la delibera n. 34/09/CSP del 19 febbraio 2009, recante «Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 marzo 2009, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 165/06/CSP recante «Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 2006, n. 280;

Vista la delibera n. 23/07/CSP recante «Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2007, n. 63;

Vista la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009 n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2009, n. 117;

Rilevato che l'art. 22-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera *ee)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dispone che «L'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività»;

Considerato che l'Autorità, stante la particolare novità e rilevanza della materia oggetto di regolamentazione, e la conseguente necessità di approfondire gli aspetti relativi alla fornitura di servizi media audiovisivi a richiesta, intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento relativo alla prestazione dei menzionati servizi;

Ritenuto congruo il termine di trenta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Nicola D'Angelo, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento, allegato *B* alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'art. 22-*bis* del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato *A* alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata integralmente nel sito web dell'Autorità e priva degli allegati *A* e *B* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 maggio 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - D'ANGELO

10A07793

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 giugno 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Ratiograstim» (filgrastim), autorizzata con procedura centralizzata dalla Commissione europea. (Determinazione/C 391/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale RATIOGRASTIM (filgrastim) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 08/01/2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/444/009 30 MUI (300 mcg/0,5 ml) - soluzione iniettabile o perinfusione - 0,5 ml 1 siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza;

EU/1/08/444/010 30 MUI (300 mcg/0,5 ml) - soluzione iniettabile o perinfusione - 0,5 ml 5 siringhe preriempite (vetro) con dispositivo di sicurezza;

EU/1/08/444/011 48 MUI (480 mcg/0,8 ml) - soluzione iniettabile o perinfusione - 0,8 ml 1 siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza;

EU/1/08/444/012 48 MUI (480 mcg/0,8 ml) - soluzione iniettabile o perinfusione - 0,8 ml 5 siringhe preriempite (vetro) con dispositivo di sicurezza.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Ratiopharm GMBH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 27 aprile 2010;

Vista la deliberazione n. 14 del 25 maggio 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale RATIOGRASTIM (filgrastim) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

30 MUI (300 mcg/0,5 ml) - soluzione iniettabile o perinfusione - 0,5 ml 1 siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 038734099/E (in base 10) 14Y28M (in base 32);

30 MUI (300 mcg/0,5 ml) - soluzione iniettabile o perinfusione - 0,5 ml 5 siringhe preriempite (vetro) con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 038734101/E (in base 10) 14Y28P (in base 32);

48 MUI (480 mcg/0,8 ml) - soluzione iniettabile o perinfusione - 0,8 ml 1 siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 038734113/E (in base 10) 14Y291 (in base 32);

48 MUI (480 mcg/0,8 ml) - soluzione iniettabile o perinfusione - 0,8 ml 5 siringhe preriempite (vetro) con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 038734125/E (in base 10) 14Y29F (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Ratiograstim è indicato per la riduzione della durata della neutropenia e dell'incidenza di neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica standard per affezioni maligne (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche) e per la riduzione della durata della neutropenia in pazienti sottoposti a terapia mieloblativa seguita da trapianto di midollo osseo considerati a maggior rischio di neutropenia grave prolungata. La sicurezza e l'efficacia del filgrastim sono simili negli adulti e nei bambini trattati con chemioterapia citotossica. Ratiograstim è indicato per la mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico (PBPC). In pazienti, bambini o adulti, con neutropenia grave congenita, ciclica o idiopatica, con una conta assoluta di neutrofili (CAN) di 0,5 x 109/l, e una storia di infezioni gravi o ricorrenti, una somministrazione a lungo termine di Ratiograstim è indicata per incrementare la conta dei neutrofili e per ridurre l'incidenza e la durata delle complicanze correlate all'infezione. Ratiograstim è indicato per il trattamento della neutropenia persistente (CAN minore o uguale a 1,0 X 109/l) in pazienti con infezione da HIV avanzata, per ridurre il rischio di infezioni batteriche quando non siano appropriate altre opzioni per controllare la neutropenia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Ratiograstim (filgrastim) è classificata come segue.

Confezione: 30 MUI (300 mcg/0,5 ml) - soluzione iniettabile o perinfusione - 0,5 ml 1 siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 038734099/E (in base 10) 14Y28M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 67,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 110,58.

Confezione: 30 MUI (300 mcg/0,5 ml) - soluzione iniettabile o perinfusione - 0,5 ml 5 siringhe preriempite (vetro) con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 038734101/E (in base 10) 14Y28P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 335,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 552,89.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitra del medicinale Ratiograstim (filgrastim), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: RASI

10A07834

DETERMINAZIONE 14 giugno 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Privigen» (immunoglobulina umana), autorizzata con procedura centralizzata dalla Commissione europea. (Determinazione/C 390/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale PRIVIGEN (immunoglobulina umana) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 25 aprile 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/446/001 100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 50 ml;

EU/1/08/446/002 100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 100 ml;

EU/1/08/446/003 100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 200 ml;

EU/1/08/446/004 100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 25 ml;

EU/1/08/446/005 100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 3 flaconcini da 100 ml;

EU/1/08/446/006 100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 3 flaconcini da 200 ml.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GMBH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta CSL Behring GMBH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 27 aprile 2010;

Vista la deliberazione n. 14 del 25 maggio 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale PRIVIGEN (immunoglobulina umana) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 039712017/E (in base 10) 15VX8K (in base 32);

100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 039712029/E (in base 10) 15VX8X (in base 32);

100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 200 ml - A.I.C. n. 039712031/E (in base 10) 15VX8Z (in base 32);

100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 25 ml - A.I.C. n. 039712043/E (in base 10) 15VX9C (in base 32);

100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 3 flaconcini da 100 ml - A.I.C. n. 039712056/E (in base 10) 15VX9S (in base 32);

100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 3 flaconcini da 200 ml - A.I.C. n. 039712068/E (in base 10) 15VXB4 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva in caso di sindromi di immunodeficienza primaria (PID) quali: agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia congenita, immunodeficienza comune variabile, immunodeficienza combinata grave, sindome di Wiskott-Aldrich Mieloma o leucemia linfatica cronica con ipogammaglobulinemia secondaria grave e infezioni ricorrenti. Bambini con AIDS congenito e infezioni ricorrenti. Immunomodulazione porpora trombocitopenia immune (PTI) in bambini o adulti ad alto rischio di emorragie o prima di interventi chirurgici, per il ripristino della conta plastrinica. Sindrome di Guillain-Barrè. Morbo di Kawasaki. Trapianto allogenico di midollo osseo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale privigen (immunoglobulina umana) è classificata come segue.

Confezione: 100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 25 ml - A.I.C. n. 039712043/E (in base 10) 15VX9C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 126,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 207,95.

Confezione: 100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 039712017/E (in base 10) 15VX8K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 252,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 415,90.

Confezione: 100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 039712029/E (in base 10) 15VX8X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 504,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 831,80.

Confezione: 100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 200 ml - A.I.C. n. 039712031/E (in base 10) 15VX8Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1008,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1663,60.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale privigen (immunoglobulina umana) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: RASI

10A07835

DETERMINAZIONE 14 giugno 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Orencia» (abatacept). (Determinazione/C n. 389/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale ORENCIA (abatacept):

artrite idiopatica giovanile poliarticolare: orencia in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare (JIA) da moderata a grave in pazienti pediatrici dai 6 anni di età ed oltre che hanno avuto una risposta insufficiente agli altri DMADs, incluso almeno un altro inibitore del TNF. Orencia non è stato studiato in bambini di età inferiore ai 6 anni.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5, della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Bristol Myers Squibb Pharma EEIG ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta 23 marzo 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: artrite idiopatica giovanile poliarticolare: ORENCIA in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare (JIA) da moderata a grave in pazienti pediatrici dai 6 anni di età ed oltre che hanno avuto una risposta insufficiente agli altri DMADs, incluso almeno un altro inibitore del TNF. Orencia non è stato studiato in bambini di età inferiore ai 6 anni.

Del medicinale orencia (abatacept) sono rimborsate come segue.

Confezione: 250 mg polvere per soluzione concentrata per infusione - uso endovenoso 1 flaconcino (vetro) + 1 siringa - n. A.I.C. 037989011/E (in base 10)147BNM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 378,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 623,86.

Confezione: 250 mg polvere per soluzione concentrata per infusione - uso endovenoso 2 flaconcini (vetro) + 2 siringhe - n. A.I.C. 037989023/E (in base 10)147BNZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 756,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1247,71.

Confezione: 250 mg polvere per soluzione concentrata per infusione - uso endovenoso 3 flaconcini (vetro) + 3 siringhe - n. A.I.C. 037989035/E (in base 10)147BPC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1134,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1871,57.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale orencia (abatacept) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista (RRL).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: RASI

10A07840

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hexadog»

Estratto decreto n. 53 del 3 giugno 2010

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario HEXADOG - A.I.C. n. 100309, di cui è titolare l'impresa Merial Italia Spa, con sede in via Vittor Pisani 16 - Milano, codice fiscale n. 00221300288, è decaduta.

Motivo della decadenza: il medicinale non è mai stato commercializzato, secondo quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Decorrenza del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Desacin»

Estratto provvedimento n. 94 del 26 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario DESACIN sospensione iniettabile per bovini e suini, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102010016;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102010028.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - via A. Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica Vs. riferimento del 28 maggio 2007 n. 93/07/PB/RL/vp, pervenuto in data 14 giugno 2007 e successive integrazioni.

Le modifiche, apportate al dossier di tecnica farmaceutica che impattano sugli stampati sono le seguenti:

1) modifica della composizione quali-quantitativa del prodotto finito: eliminazione di un eccipiente così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

2) aggiornamento della natura e composizione del confezionamento primario: aggiunta della tipologia di vetro di tipo I (Ph.Eur.) in alternativa al vetro di II (Ph.Eur.), attualmente autorizzato.

La validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta rimane invariata ed è pari a: 2 anni per il medicinale veterinario confezionato per la vendita, mentre il prodotto va consumato immediatamente e non conservato, una volta aperto il contenitore.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07836

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fatrociclina» 100 mg/g polvere per soluzione orale per suini e vitelli.

Estratto provvedimento n. 88 del 21 maggio 2010

Medicinale per uso veterinario FATROCICLINA 100 mg/g polvere per soluzione orale per suini e vitelli.

Confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103748012;

barattolo da 3 kg - A.I.C. n. 103748024;

barattolo da 5 kg - A.I.C. n. 103748036.

Titolare A.I.C.: ditta Fatro SpA con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: estensione d'uso alla specie vitelli.

Si autorizza l'estensione d'uso alla specie vitelli.

Le specie di destinazione ora autorizzate sono: suini e vitelli.

Le indicazioni terapeutiche sono:

suini: invariate;

vitelli: infezioni del tratto respiratorio causate da batteri grampositivi e gram-negativi, in particolare da ceppi di mannheimia haemolytica e pasteurella multocida sensibili alla doxiciclina.

I tempi di attesa sono i seguenti: carne e visceri:

suini: 2 giorni (invariati);

vitelli: 6 giorni.

La posologia resta invariata.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colistina solfato», 12% liquido Chemifarma.

Estratto provvedimento n. 90 del 21 maggio 2010

Medicinale per uso veterinario COLISTINA SOLFATO 12% liquido Chemifarma.

Confezioni:

bottiglia in polietilene da 1 kg - A.I.C. n. 102550011;

tanica in polietilene da 5 kg - A.I.C. n. 102550047;

tanica in polietilene da 10 kg - A.I.C. n. 102550050.

Titolare A.I.C.: Chemifarma SpA con sede legale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale 00659370407.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiornamento tecnica farmaceutica.

Si autorizza l'aggiornamento della tecnica farmaceutica che comporta:

1) modifica delle unità di misura di espressione del contenuto delle confezioni autorizzate da kg a litro: bottiglia da 1 kg, tanica da 5kg e 10 kg diventano bottiglia da 1 litro e tanica da 5 litri e 10 litri.

Le confezioni autorizzate sono ora le seguenti:

bottiglia in polietilene da 1 litro - A.I.C. n. 102550011;

tanica in polietilene da 5 litri - A.I.C. n. 102550047;

tanica «ecopack» da 10 litri - A.I.C. n. 102550050.

La composizione rapportata ad 1 ml di soluzione è la seguente:

principio attivo: colistina solfato 120 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

2) estensione periodo di validità del confezionamento integro da 12 mesi a 24 mesi;

3) introduzione periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario pari a 3 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 12 ore (invariato).

I lotti già prodotti con l'unità di misura espressa in kg possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'introduzione della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07839

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dai beni del demanio pubblico militare a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile denominato «Ex area addestrativa», in Bressanone.

Con decreto interdirettoriale n. 3/2/5/2010 del 12 marzo 2010 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area demaniale denominata «Ex area addestrativa» ubicata nelle immediate vicinanze della caserma «Ruazzi», sita nel comune di Bressanone in località Elvas (Bolzano), distinta nel Catasto di Elvas alla PT 310/II - p. ed. n. 691/1, 692/2, 693/2 e 884/1 della superficie complessiva di mq 15.210, intestata al Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa Esercito.

10A07832

Individuazione di alcuni immobili militari al fine del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato

Con decreto direttoriale n. 1/2/5/2010 datato 5 marzo 2010, sono stati individuati nell'allegato elenco, al fine del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili in uso all'Amministrazione difesa da assoggettare alle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall'art. 14-*bis*, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

ALLEGATO

N°	REGIONE	LOCALITA'	IMMOBILE	INDIRIZZO	NOTE
1	ABRUZZO	SULMONA (AQ)	CASERMA DE AMICIS	Via Gramsci	
2	CALABRIA	CAMPO CALABRO (RC)	DEPOSITO MATINITI SUPERIORE (FORTE BATTERIA SIACCI)	Matiniti	
3	CAMPANIA	CAPUA (CE)	CORTINA OLIVARES	Via Gran Maestro di San Lazzaro	
4	CAMPANIA	NAPOLI	CASERMA BATTISTI ALIQUOTA	Bagnoli, Via Neghelli - Via Cavalleggeri	
5	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	EX STAMOTO	Via del Parco 14	
6	EMILIA ROMAGNA	PARMA	EX CASERMA CASTELLETTO ALQUOTA	Via Zarotto 110 ang. Via Sidoli	
7	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	CASERMA DANTE ALIGHIERI	Via Nino Bixio 21	Presenza di funzioni da riallocare
8	FRIULI VENEZIA GIULIA	AQUILEIA (UD)	CASERMA BRANDOLIN	Strada Terzo di Aquileia	
9	FRIULI VENEZIA GIULIA	CHIUSAFORTE (UD)	EX PALAZZINA ALLOGGI DEMANIALI	Via Roma 55,57	
10	FRIULI VENEZIA GIULIA	LUCINICO (GO)	CASERMA PECORARI	Lucinigo	
11	FRIULI VENEZIA GIULIA	PALMANOVA (UD)	CASERMA MONTEZEMOLO	Borgo Aquileia	
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	S.LORENZO ISONTINO (GO)	CASERMA COLINELLI	San Lorenzo Isontino	
13	FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	CASERMA VITTORIO EMANUELE III	Via Rossetti 76	
14	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CASERMA CAVARZERANI	Via Cividale	
15	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CASERMA FRIULI	Via Pastrengo 31	
16	FRIULI VENEZIA GIULIA	VENZONE (UD)	EX MAGAZZINI ERMOLLI	Stazione Carnia, Loc. Portis	
17	FRIULI VENEZIA GIULIA	VILLA VICENTINA (UD)	MAGAZZINO MATERIALE DA PONTE	Via Gorizia	
18	LAZIO	CIVITAVECCHIA (RM)	CASERMA DE CAROLIS	Strada Provinciale Braccianese	
19	LAZIO	MANZIANA (RM)	DISTACCAMENTO VEDETTE	Via del Ponte	
20	LAZIO	ROMA	EX DEPOSITO CARBURNTI G.C.	Vitinia	

N°	REGIONE	LOCALITA'	IMMOBILE	INDIRIZZO	NOTE
21	LAZIO	ROMA	MAGAZZINI AM	via del Porto Fluviale	
22	LAZIO	ROMA	MAGAZZINI AM	via Papareschi	
23	LIGURIA	LA SPEZIA	ALIQUOTA DEL COMPRENSORIO SAN BARTOLOMEO	Via San Bartolomeo	
24	LIGURIA	LA SPEZIA	COMPRENSORIO EX MAR.DI.CHI	Via XV giugno	
25	LIGURIA	LA SPEZIA	COMPRENSORIO PAGLIARI	Valdilocchi	
26	LIGURIA	LA SPEZIA	DISTACCAMENTO AERONAUTICO CADIMARE	Via della Marina 15	Presenza di funzioni da riallocare
27	LIGURIA	LA SPEZIA	EX FUSIONE TRITOLO ALIQUOTA	Valdilocchi	Presenza di funzioni da riallocare
28	LIGURIA	LA SPEZIA	IMPIANTO DI CLORAZIONE EX ACQUEDOTTO M.M.	Via Pegazzano	
29	LIGURIA	LA SPEZIA	MAR.DI.CHI. - EX ARTIGLIERIA (PAGLIARI)	Pagliari	
30	LIGURIA	LA SPEZIA	CASERMA C.E.M.M. "DUCA DEGLI ABRUZZI" (aliquota)	Viale Amendola	Presenza di funzioni da riallocare
31	LOMBARDIA	BRESCIA	CASERMA GOITO-S.GAETANO	Via Callegari - Via Spalto San Marco 41	Presenza di funzioni da riallocare
32	LOMBARDIA	CREMONA	CASERMA MANFREDINI	Via Bissolati 34	Presenza di funzioni da riallocare
33	LOMBARDIA	LEGNANO (MI)	CASERMA CADORNA	Via Cadorna 75	
34	LOMBARDIA	MILANO	CASERMA CARROCCIO	Via Mario Pagano 22	Presenza di funzioni da riallocare
35	LOMBARDIA	MILANO	CASERMA MAGENTA ALIQUOTA	Via Mascheroni 26	Presenza di funzioni da riallocare
36	LOMBARDIA	MILANO	CASERMA MAMELI	Viale Suzzani, 125	Presenza di funzioni da riallocare
37	LOMBARDIA	MILANO	CASERMA MONTELLO	Via Caracciolo 29	Presenza di funzioni da riallocare
38	LOMBARDIA	MILANO	CASERMA XXIV MAGGIO	Via Vincenzo Monti 59	Presenza di funzioni da riallocare
39	LOMBARDIA	MILANO	MAGAZZINI BAGGIO	Via Olivieri 4	Presenza di funzioni da riallocare
40	LOMBARDIA	MILANO	PIAZZA D'ARMI	Via Delle Forze Armate	
41	MARCHE	ASCOLI PICENO	CASERMA MAZZINI ALIQUOTA	Corso Umberto I	

N°	REGIONE	LOCALITA'	IMMOBILE	INDIRIZZO	NOTE
42	PIEMONTE	MONTEU DA PO' (TO)	EX DEPOSITO CARBURANTE G.P.	Monteu da Po	
43	PIEMONTE	PRAZZO (CN)	CASERMA PISACANE	Via Nazionale	
44	PIEMONTE	TORINO	CASERMA CESARE DI SALUZZO	Corso Valdocco 7 - Viale San Domenico - Via del Carmine	
45	PIEMONTE	TORINO	CASERMA "DE SONNAZ"	Via Ettore De Sonnaz	Presenza di funzioni da riallocare
46	PIEMONTE	TORINO	CASERMA LA MARMORA	Via Asti 22	
47	PIEMONTE	TORINO	M.AR.DI.CHI.	Via Bologna	Presenza di funzioni da riallocare
48	PUGLIA	BARI	3° GR. A. M.	Mungivacca - Via Torre di Mizzo 2	Presenza di funzioni da riallocare
49	PUGLIA	LECCE	CASERMA NACCI	Monteroni	Presenza di funzioni da riallocare
50	PUGLIA	LECCE	CASERMA PICO	Via Col Costadura	Presenza di funzioni da riallocare
51	PUGLIA	MONOPOLI (BA)	STAZIONE R.T. MONTEPARANO	Via Varese	
52	PUGLIA	TARANTO	MANUFATTO EX CASERMA CC DEL COMPRENSORIO CHIAPPARO	Masseria Cesarea, Chiapparo	
53	PUGLIA	TARANTO	SVTAM	Pizzone, Campo Cimino	Presenza di funzioni da riallocare
54	SICILIA	CATANIA	CIRCOLO PRESIDIO UFFICIALI	Via G. D'Annunzio 3	Presenza di funzioni da riallocare
55	SICILIA	ISOLA DELLE FEMMINE (PA)	DEPOSITO GENERALE MUNIZIONI ISOLA DELLE FEMMINE	Isola delle Femmine	
56	SICILIA	MARSALA	EX 108° DEPOSITO MUNIZIONI	Strada circumvallazione Marsala	
57	SICILIA	MARSALA	ZONA LOGISTICA 35° G.R.A.M.	Stagnone	
58	SICILIA	MESSINA	EX DEPOMUNI CAMPO ITALIA	Contrada Campo Italia	
59	SICILIA	PATTI (ME)	EX CENTRO TLC DI ACQUAFICO	Contrada Acquafico	
60	TOSCANA	SCANDICCI (FI)	CASERMA GONZAGA	Via di Scandicci 320a	
61	VENETO	BAGNOLI DI SOPRA (PD)	EX BASE AEREA (ZONA LANCIO E ZONA LOGISTICA)	Via G.Galilei	Presenza di funzioni da riallocare

N°	REGIONE	LOCALITA'	IMMOBILE	INDIRIZZO	NOTE
62	VENETO	CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	DEPOSITO CHIARLE	Via Stazione 63	
63	VENETO	CHIOGGIA (VE)	FORTE S.FELICE ALIQUOTA	Isola di San Felice	
64	VENETO	DOSSON DI CASIER (TV)	EX DEPOSITO MATERIALI GENIO EX PVI	Via I. Pindemonte 178	
65	VENETO	FELTRE (BL)	CASERMA ZANNETTELLI	Viale Mazzini 5	
66	VENETO	ISOLA RIZZA (VR)	73° GRUPPO INTERCETTORI TELEGUIDATI (ZONA LANCIO E ZONA LOGISTICA)	Via Merle 52	Presenza di funzioni da riallocare
67	VENETO	PADOVA	CASERMA PIAVE	Via Cristoforo Moro - Riviera Paleocapa 18	Presenza di funzioni da riallocare
68	VENETO	PADOVA	CASERMA ROMAGNOLI	Via Chiesanova 141	
69	VENETO	PADOVA	PALAZZO RINALDI	Via Rinaldo Rinaldi, 26	
70	VENETO	SAPPADA (BL)	CASERMA FASIL	Borgata Ecchè 26	
71	VENETO	VALEGGIO SUL MINCIO (VR)	DEPOSITO MUNIZIONI MONTEMAMAOR	Venturelli	
72	VENETO	VALEGGIO SUL MINCIO (VR)	DEPOSITO MUNIZIONI MONTEVENTO	Montevento	
73	VENETO	VENEZIA	AREA EX SOMMERGIBILISTI, GIA' EX CASERMA BACINI	Castello	
74	VENETO	VENEZIA	CASERMA MATTER	Via Terraglio 42	Presenza di funzioni da riallocare
75	VENETO	VENEZIA	EX IDROSCALO S.ANDREA	Isola delle Vignole	Presenza di funzioni da riallocare
76	VENETO	VERONA	COMPRENSORIO S.CATERINA A	Via Pestrini 58	
77	VENETO	VIGODARZERE (PD)	DEPOSITO CENTRALE SISTEMI MISSILISTICI	Via Roma 23	

10A07841

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Conferimento dell'attività dell'organismo Etruria Certificazioni S.n.c. nella società Etruria Certificazioni S.r.l., in Pisa

L'organismo Etruria Certificazioni S.n.c., con sede legale in Pisa, via I. Rosellini n. 112, con nota del 13 aprile 2010 prot. MiSE n. 50105 del 13 maggio 2010, ha trasmesso atto di conferimento dell'Etruria Certificazioni S.n.c., nell'Etruria Certificazioni S.r.l., con sede legale in Pisa, via I. Rosellini n. 112, redatto dal notaio dott.ssa Marta Cavallini, repertorio n. 46760, raccolta n. 28622, registrato in data 9 aprile 2010 al n. 3197 presso l'Agenzia delle entrate di Livorno.

Conseguentemente, considerato che la struttura tecnica della Etruria Certificazioni S.r.l., è rimasta invariata, l'autorizzazione a certificare secondo le direttive 95/16/CE (ascensori), e 2006/42/CE (macchine), già rilasciate all'Etruria Certificazioni S.n.c., rispettivamente con decreto ministeriale del 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2009, e decreto ministeriale di autorizzazione provvisoria del 28 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2010, sono svolte dalla Etruria Certificazioni S.r.l., con sede legale in Pisa, via I. Rosellini n. 112.

10A07795

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo»;

Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 21 aprile 2010, presente il funzionario della regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

Roma, 10 giugno 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO"

Articolo 1
Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" è riservata al vino, anche nella tipologia "riserva", che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Le sottozone "Casauria o Terre di Casauria", "Terre dei Vestini", "Alto Tirino", "Terre dei Peligni" e "Teate" sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica

La Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all'85%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione del "Montepulciano d'Abruzzo" comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di:

1) in provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

2) in provincia di L'Aquila:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) in provincia di Pescara:

Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli,

Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

4) in provincia di Teramo:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

- Detta zona è così delimitata:

Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna. Si prosegue verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all'incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola fino all'incrocio con la strada provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si prende la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite comunale di Civitella Casanova. Si prosegue ad ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli; si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada tocca le quote 631, 547, 614, per passare ad un tratto della carreggiabile sita ad est dell'abitato di San Vito che incontra la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare nei pressi della quota 581 la mulattiera che tocca la quota 561 e a quota 572 prosegue con la carrareccia prima e con la strada poi che passa per Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la Grotta per rimettersi sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove si incontra e segue il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al limite comunale: si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria, Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino all'altezza del centro abitato. Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale. Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la

delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. Si segue detto limite verso sud fino all'incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri.Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli.
Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunali di Fresagrandinara.
Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo i la costa fino al limite regionale nord.
Inoltre è compreso l'intero territorio amministrativo del comune di Celenza sul Trigno in provincia di Chieti nonché l'area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di L'Aquila.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.
- Densità d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
- Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia**,** o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
- Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.
- È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.
- Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" sono le seguenti:
- Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" avente diritto alla menzione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.
- Arricchimento.
È consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino di cui all'art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.
- Elaborazione.
Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
- Immissione in consumo.
Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
- Invecchiamento.
Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "riserva", deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, di cui almeno nove mesi in recipienti di legno, all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
- Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative alle diverse aree.

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
- sapore: pieno, secco, armonico, giustamente tannico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21g/l.

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "riserva" all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50% vol ed un estratto non riduttore minimo di 22 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo", eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore di legno.

Articolo 7

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato", e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8

Confezionamento

- Tappatura e recipienti

È consentito l'uso sia del tappo vite che del tappo raso bocca.

Per il vino "Montepulciano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "riserva" è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.

Per il confezionamento del vino "Montepulciano d'Abruzzo" possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri.

Allegato 1
SOTTOZONA CASAURIA O TERRE DI CASAURIA

Articolo 1

Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" con il riferimento alla sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" è riservata al vino, anche nella tipologia "riserva",

proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Base ampelografica

La Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo "Casauria" o "Terre di Casauria" è riservato al vino ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano al 100%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo "Casauria" o "Terre di Casauria" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.

La sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Alanno, Bussi sul Tirino, Bolognano, Brittoli, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Scafa, San Valentino, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre dè Passeri, Turrivalignani.

Detta zona è così delimitata:

- Foglio 360 tavola Est.

Si parte dal confine comunale di Brittoli con Carpineto della Nora e Vicoli a quota 597 e si procede, in direzione sud, lungo la strada Brittoli-Vicoli fino al sentiero che, partendo dalla suddetta strada nei pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614. Si prosegue per un tratto della carreggiabile, sita ad est dell'abitato di S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per F.te Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al confine comunale a quota 542. Si prosegue lungo il sentiero che partendo dal confine comunale di Corvara a quota 542, nei pressi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada poi, che passa Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la quota 719 ed a Colle Pizzuto incontra il limite comunale di Pescosansonesco.

Si prosegue lungo la mulattiera che partendo dal limite comunale tocca le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente, poco dopo, sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che prima di giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi del km 8,630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale. La delimitazione della zona prosegue, in direzione sud-ovest, lungo tutto il confine comunale di Castiglione a Casauria fino ad incontrare il limite comunale di Bussi sul Tirino. Di qui si prosegue lungo il confine comunale sino ad incrociare il torrente Rivaccio. Si segue il torrente che all'altezza di V. Giardino incontra il sentiero e subito dopo la carreggiabile che in direzione nord-ovest giunge a quota 356.

- Foglio 360 tavola Ovest.

Da quota 356 si prosegue in direzione nord lungo il sentiero che tocca le quote 515 e 730, la mulattiera che tocca le quote 522, 619 e 709 che abbandona per congiungersi con il sentiero che passa per quota 605 sino al confine di provincia. Da qui si segue il confine provinciale passando per Valle Gemmina a quota 478.

- Foglio 369 tavola Ovest.

Da quota 478 si prosegue lungo il confine provinciale, coincidente con il limite comunale di Popoli, fino ad incrociare l'autostrada A25 (Pescara-Roma) in località Cornacchia-Ponticello.

- Foglio 369 tavola Est, foglio 360 tavola Est.
Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare la SS. n. 5 (Tiburtina Valeria) al km 177,8. In direzione nord si prosegue lungo la SS. n. 5 passando per Popoli sino al km 187. Dal Km187 si giunge sino a poche decine di metri prima del km 188, imboccando il sentiero che toccando le quote 284 e 310 incrocia la strada che conduce alla Fonte d'Acqua Sulfurea a quota 447. Dalla F.te d'Acqua Sulfurea la delimitazione si identifica con il torrente Arolle Piccolo fino al punto di incontro con la carreggiabile in località gli Sterpari che toccando quota 386 passa per F.te Cardillo fino a giungere al limite comunale nei pressi di F.te Cavutolo. Da F.te Cavutolo si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Tocco da Casauria, Torre dè Passeri e Bolognano sino a giungere al limite comunale di S. Valentino in Abruzzo Citeriore. Da qui si prosegue lungo il limite comunale sino al confine di Lettomanoppello.
- Foglio 361 tavola Ovest.
Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.
Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti. Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare l'autostrada A25. Da qui, in direzione Manoppello Scalo-Scafa si giunge sino al punto di incrocio con la ferrovia nelle vicinanze di Scafa a quota 101. Si prosegue lungo l'asse ferroviario in direzione Alanno Scalo sino ad incrociare il limite comunale di Manoppello-Alanno-Rosciano. Si prosegue lungo il limite comunale di Alanno e Cugnoli sino al confine di Pietranico-Civitaquana e poi Brittoli-Vicoli, fino ad incrociare la strada provinciale Brittoli-Vicoli a quota 597.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.
- Densità d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
- Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite nella zona sono: pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
- Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.
- È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.
- Resa a ettaro e gradazione minima naturale
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" sono le seguenti:
- Produzione uva: 9,5 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, é consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari alla competente Camera di Commercio I.A.A.
- Elaborazione.
Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
- Invecchiamento.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
- Affinamento in bottiglia.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio.
- Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e verso la Indicazione Geografica Tipica "Colline Pescaresi".

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, intenso, etereo;
- sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Il vino che si fregia della qualifica "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,50% vol.
È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria", in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare sentore di legno.

Articolo 7

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8

Confezionamento

- Volumi nominali.

Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.

- Tappatura e recipienti.

È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero naturale raso bocca.
I recipienti devono essere di vetro.

Allegato 2
SOTTOZONA TERRE DEI VESTINI

Articolo 1
Denominazione
La Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" con il riferimento alla sottozona "Terre dei Vestini" è riservata al vino, anche nella tipologia "riserva", proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica
La Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo "Terre dei Vestini" è riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 90%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo "Terre dei Vestini" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.
La sottozona "Terre dei Vestini" comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli.
Detta zona è così delimitata:
- Foglio 351 tavola Ovest, foglio 350 tavola Est e foglio 350 tavola Ovest.
Dall'incrocio del limite provinciale ricadente nel comune di Città S. Angelo con l'autostrada A14, si procede in direzione ovest lungo tale confine fino ad incrociare sul limite comunale di Penne la strada provinciale Penne-Arsita (km. 32).
Si procede lungo la provinciale, in direzione Penne, passando per Roccafinadamo fino al bivio Cupoli-Farindola e da qui si scende a sud verso Farindola. Da Farindola si procede lungo la strada provinciale per Montebello di Bertona e Montebello-Vestea.
- Foglio 360 tavola Est e foglio 361 tavola Ovest.
Da Vestea si prosegue a sud lungo la carreggiabile per Masseria Sablone a quota 486 sino ad incrociare la mulattiera a quota 451 per Passo di Civita, e da qui fino a quota 360 del confine. Si costeggia il confine comunale di Civitella Casanova fino alla carreggiabile in località Brigantello, poi fino all'incrocio con la strada comunale Civitella-Colle Madonna, località S. Giacomo, per giungere sino all'ingresso del centro abitato di Civitella Casanova a quota 451.
Da Civitella Casanova, in direzione sud, si prosegue lungo la strada provinciale per Carpineto della Nora sino al confine comunale in località Colle della Guardia. Si costeggiano i confini comunali di Vicoli, Civitaquana, Catignano, Nocciano e Rosciano fino ad incrociare la strada Alanno Scalo-Rosciano nelle vicinanze della Stazione di Rosciano. Di qui, in direzione Rosciano, si prosegue lungo il ramo esterno della strada toccando le quote 92, 67, 57, 55, C. Cavallo, 49, 46 e 48. Si prosegue lungo la strada passando per Li Quadri, Villareia, Vallemare, Case Di Girolamo sino all'incrocio con la bretella di collegamento alla SS n. 81 (Piceno Aprutina) passando per Cas. De Riseis a quota 84. Si prosegue poi per Villanova e Santa Teresa di Spoltore sulla SS n. 602.
- Foglio 351 tavola Ovest e foglio 351 tavola Est.

Si prosegue lungo la SS n. 602 sino al punto di incrocio con l'Asse Attrezzato all'altezza della Masseria Zampacorta. Di qui si prosegue lungo l'Asse Attrezzato, in direzione nord, fino alla galleria in Contrada S. Giovanni per incrociare la strada che va da Case Caprino a Case Di Pietro, passando per F.te Vecchia, sino a giungere sulla SS Adriatica n. 16-bis al km 14,750 circa. In direzione Cappelle sul Tavo si giunge fino alla Stazione di Cappelle sul confine comunale Montesilvano-Cappelle. Si prosegue lungo il confine comunale di Cappelle e Città S. Angelo sino all'altezza della Masseria Manfredi dove si imbocca la strada che, verso nord, incontra Masseria Berarducci e Masseria Imperato ed incrocia l'autostrada A14. Si segue l'asse autostradale in direzione nord sino al limite comunale di Città S. Angelo.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

- Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia, o comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

- Sistemi di potatura.

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

- È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

- Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" sono le seguenti:

- produzione uva: 10 tonnellate/ettaro.
- titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, é consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e alla competente Camera di Commercio I.A.A.
- Elaborazione.
Per l'elaborazione delle tipologie previste dall'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
- Invecchiamento.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
- Affinamento in bottiglia.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore a tre mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Per il vino che si fregia della menzione "riserva" il periodo di affinamento in bottiglia non deve essere inferiore a sei mesi.
- Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la Indicazione Geografica Tipica "Colline Pescaresi".

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie, intenso ed etereo;
- sapore: secco, pieno, robusto, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Il vino che si fregia della menzione "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini", in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare sentore di legno.

Articolo 7
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8
Confezionamento

- Volumi nominali.

Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.

- Tappatura e recipienti.

È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero naturale raso bocca.
I recipienti devono essere di vetro.

Allegato 3
SOTTOZONA ALTO TIRINO

Articolo 1
Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" con il riferimento alla sottozona "Alto Tirino" è riservata al vino, anche nella tipologia "riserva", proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articoli 2
Base ampelografica

La Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo "Alto Tirino" è riservato al

vino ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano al 100%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.
La sottozona "Alto Tirino" comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di: Capestrano, Ofena, Villa S. Lucia, in provincia di L'Aquila.
Detta zona è così delimitata:
- Foglio 360 Ovest
Partendo dal limite comunale Capestrano-Castel Vecchio Calvisio–Carapelle Calvisio, nelle vicinanze di Monte Rotondo a quota 761, si prosegue in direzione sud-est lungo il confine medesimo fino ad incontrare il limite provinciale L'Aquila-Pescara a quota 573. Si continua lungo il confine provinciale sino ad incontrare, in prossimità Case Arduini, il sentiero che in direzione nord-est passa per quota 459 e 528. Da qui si prosegue in direzione nord prima lungo il sentiero e dopo lungo il crinale in località Valle S. Giacomo, fino ad incontrare la strada provinciale Corvara-Brittoli in località Croce di Forca a quota 928. Da detto punto, sito nelle vicinanze del Km 47 della suddetta strada provinciale si prosegue lungo la medesima in direzione Scarafano, sino ad incontrare al Km 44 il confine comunale di Capestrano-Villa S. Lucia. Si prosegue in territorio di Villa S. Lucia lungo la strada provinciale in direzione Ofena sino al bivio Ofena-Villa S. Lucia. Dal bivio, sito in prossimità di Coste Pastine a quota 685, si prosegue in direzione nord-ovest lungo tutto il confine comunale di Ofena sino ad incontrare il limite comunale di Capestrano e, proseguendo lungo il medesimo, si giunge sino al limite comunale Capestrano-Castel Vecchio Calvisio–Carapelle Calvisio in prossimità di Monte Rotondo.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.
- Densità d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.
- Forme di allevamento e sesti di impianto.
Fermo restando le forme di allevamento esistenti nella zona, quelle consentite per i nuovi impianti e i reimpianti sono solo quelle a filare con vegetazione assurgente. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
- Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.
- È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.
- Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" sono le seguenti:
- Produzione uva: 9 tonnellate/ettaro.

- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" avente diritto alla menzione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, é consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e alla competente Camera di Commercio I.A.A.
- Elaborazione.
Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti. Sono escluse le pratiche enologiche relative all'arricchimento ed alla concentrazione.
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
- Invecchiamento/Affinamento.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a dodici mesi.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a trenta mesi.
Il periodo di invecchiamento/affinamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
- Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la/le IGT relativa/e all'area interessata.

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, intenso, etereo;
- sapore: sapido, pieno, robusto, armonico, giustamente tannico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Il vino che si fregia della menzione "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol ed un estratto non riduttore minimo di 28 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino", qualora sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

Articolo 7

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato" e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'art. 1.

- Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8

Confezionamento

- Volumi nominali.

Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume pari a litri:
0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.

- Tappatura e recipienti.

È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero naturale raso bocca.
I recipienti devono essere di vetro.

Allegato 4
SOTTOZONA TERRE DEI PELIGNI

Articolo 1
Denominazione

La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" con il riferimento alla sottozona "Terre dei Peligni" è riservata al vino, anche nella tipologia "riserva"; proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo "Terre dei Peligni" è riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 95%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 5%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.
La sottozona "Terre dei Peligni" comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di: Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito, in provincia di L'Aquila.
Detta zona è così delimitata:
- Foglio 369 Est, Foglio 369 Ovest, Foglio 378 Est
Partendo dall'incrocio tra i confini comunali di Castel Vecchio Subequo, Castel di Ieri e Raiano, in località le Spugne a quota 1046, si procede in direzione sud-est lungo il confine comunale di quest'ultimo. Si segue detto confine sino ad incontrare quello di Prezza e di seguito quello di Bugnara. Si prosegue lungo il confine comunale di Bugnara sino ad incontrare la strada provinciale Anversa degli Abruzzi-Bugnara-Pettorano sul Gizio (Strada Sannita) in prossimità del Km.11. Da qui, in direzione Bugnara, si prosegue lungo la provinciale, si oltrepassa il centro abitato di Bugnara, il territorio di Introdacqua, le località Mastroiacovo e Vallelarga sino ad incontrare in prossimità dell'innesto con la SS n.17 (Km. 106,600) l'asse ferroviario Sulmona-Roccaraso. Si segue il tracciato ferroviario in direzione Pettorano sul Gizio, si supera il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare il confine comunale di Sulmona. Si procede, in direzione nord-est, lungo detto confine e quello di Pacentro sino all'incrocio con la strada provinciale Cansano-Pacentro in prossimità del Km. 7. Si segue la provinciale in direzione Pacentro, si passa per il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare di nuovo il confine comunale di Sulmona. Da qui, in direzione nord-est, si prosegue lungo il confine comunale fino ad incontrare il sentiero che da quota 899 porta a quota 489 in prossimità della località Tiro a Segno. Si prosegue, in direzione nord-est, lungo la mulattiera che passa per quota 502, 625, 794,747, 638, 550, 637, 525, 497 e 500 sino a toccare il confine comunale di Pratola Peligna. Si segue il confine comunale in direzione nord-est sino ad incontrare la mulattiera in località Ravara Bianca. Proseguendo in direzione nord-ovest lungo la mulattiera si toccano le quote 627 e 628, si interseca il confine comunale di Roccacasale, si

prosegue toccando le quote 643, 571 e 612 dove si incontra il sentiero che porta sino al centro abitato di Roccacasale. Da qui, in direzione nord-ovest, si prosegue lungo la mulattiera che tocca le quote 458, 477, 505, si interseca il confine comunale di Corfinio, si prosegue per un breve tratto lungo detto confine, in direzione nord, sino ad incontrare il sentiero che, sempre in direzione nord, passa per quota 577 e dopo Monte Capo d'Acero tocca quota 609. Da qui si procede lungo il crinale che passa per Masseria Rotta Frattocola ed a quota 320 prosegue con il sentiero che, a quota 267, incontra il confine provinciale L'Aquila-Pescara e la SS n.5 Tiburtina Valeria in prossimità del Km. 177,800. Da qui si prosegue in direzione ovest lungo il confine provinciale L'Aquila-Pescara nel territorio di Corfinio, poi lungo quello di Vittorito sino al limite comunale in località Vallone Grande a quota 650. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo il limite comunale di Vittorito, si interseca quello di Raiano sino a giungere all'incrocio con quello di Castel Vecchio Subequo e Castel di Ieri in località le Spugne a quota 1046.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

- Forme di allevamento e sesti di impianto.

Fermo restando le forme di allevamento esistenti nella zona, quelle consentite per i nuovi impianti e i reimpianti sono solo quelle a filare.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

- Sistemi di potatura.

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

- È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.

- Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" sono le seguenti:

- Produzione uva: 10 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" avente diritto alla menzione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, é consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

- Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

- Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

- Invecchiamento/Affinamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a ventiquattro mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la/le IGT relativa/e alla zona interessata.

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, intenso, etereo;
- sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Il vino che si fregia della menzione "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol ed un estratto non riduttore minimo di 26 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche

dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni", in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore o percezione di legno.

Articolo 7
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato" e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
- Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'art. 1.
- Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.
- Annata
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.
- Vigna.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8
Confezionamento

- Volumi nominali.
Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.
- Tappatura e recipienti.
È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero naturale raso bocca.
I recipienti devono essere di vetro.

Allegato 5
SOTTOZONA TEATE

Articolo 1
Denominazione

La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" con il riferimento alla sottozona "Teate" è riservata al vino, anche nella tipologia "riserva", proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo "Teate" è riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 90%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.
La sottozona "Teate" comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri, in provincia di Chieti.
Detta zona è così delimitata (Fogli di mappa: 351 Est, 361 Ovest, 362 Est - Ovest, 372 Ovest, 379 Est –Ovest, 380 Est – Ovest, 381 Ovest):
Partendo dall'incrocio tra la ferrovia Adriatica ed il confine provinciale Chieti-Pescara in territorio di Francavilla al Mare si procede in direzione sud-ovest lungo il confine stesso sino ad incontrare la strada comunale che da Pescara (località S. Spirito) porta a San Giovanni Teatino. Si procede lungo detta strada in direzione San Giovanni Teatino, si passa per il centro abitato e si prosegue sino all'incrocio in località Serraiocco. Da qui si prosegue in direzione nord-ovest passando per Masserie Di Cesare sino ad incrociare la SS n.5 Tiburtina Valeria. Si prosegue lungo la SS n.5 Tiburtina Valeria in direzione Chieti Scalo – Brecciarola sino ad intersecare il confine provinciale Chieti-Pescara nel comune di Chieti. Si prosegue in direzione sud-est lungo il confine provinciale sino ad incontrare il Fiume Alento in comune di Roccamontepiano. Si segue il limite comunale verso sud fino all'incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli. Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunale di Fresagrandinara. Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che su segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino all'incrocio con la ferrovia Adriatica per poi risalire lungo la medesima fino al limite provinciale nord.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

- Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

- Sistemi di potatura.

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

- È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.

- Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" sono le seguenti:

- Produzione uva: 11 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" avente diritto alla menzione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, é consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato

centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

- Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento e della concentrazione**,** conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

- Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

- Invecchiamento/Affinamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a ventuno mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

- Scelta vendemmiale.

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e verso le IGT relative all'area interessata.

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
- sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Il vino che si fregia della menzione "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol ed un estratto non riduttore minimo di 28 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate", in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

Articolo 7

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato" e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'art. 1.
- Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.
- Annata
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.
- Vigna.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8
Confezionamento

- Volumi nominali.
Per il confezionamento del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" sono consentiti tutti i recipienti previsti dalla normativa vigente.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" che si fregia della menzione "riserva" può essere confezionato soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 – 1,500 – 3,000 – 6,000.
- Tappatura e recipienti.
È consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
Per il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" che si fregia della menzione "riserva" è consentito solo l'uso del tappo di sughero naturale raso bocca.
I recipienti devono essere di vetro.

10A07796

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 21 aprile 2010, presente il funzionario della regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

Roma, 10 giugno 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CERASUOLO D'ABRUZZO"

Articolo 1

Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata "Cerasuolo d'Abruzzo" è riservata ai vini, anche nella tipologia "superiore", che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Base ampelografica

La Denominazione di Origine Controllata "Cerasuolo d'Abruzzo" è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all'85%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Cerasuolo d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.

La zona di produzione dei vini "Cerasuolo d'Abruzzo" comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di:

1) in provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

2) in provincia di L'Aquila:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) in provincia di Pescara:

Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

4) in provincia di Teramo:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.
Detta zona è così delimitata:
Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con il limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna. Si prosegue verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all'incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola fino all'incrocio con la strada provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si prende la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite comunale di Civitella Casanova. Si prosegue ad ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli; si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada tocca le quote 631, 547, 614, per passare ad un tratto della carreggiabile sita ad est dell'abitato di San Vito che incontra la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare nei pressi della quota 581 la mulattiera che tocca la quota 561 e a quota 572 prosegue con la carrareccia prima e con la strada poi che passa per Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la Grotta per rimettersi sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove si incontra e segue il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al limite comunale: si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria, Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino all'altezza del centro abitato. Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. Si segue detto limite verso sud fino all'incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la

strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli. Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunale di Fresagrandinara. Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo la costa fino al limite regionale nord. Inoltre è compreso l'intero territorio amministrativo del comune di Celenza sul Trigno in provincia di Chieti nonché l'area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di L'Aquila.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Cerasuolo d'Abruzzo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

- Forme di allevamento e sesti di impianto

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

- Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

- È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.

- Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini "Cerasuolo d'Abruzzo" sono le seguenti:

Vino	Resa uva/ha (Ton.)	Titolo alcolom. volumico naturale minimo (% vol)
"Cerasuolo d'Abruzzo"	14	11,50
"Cerasuolo d'Abruzzo" superiore	12	12,00

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, conservazione ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.

- Elaborazione

Le uve di cui all'art. 2 possono essere vinificate in bianco ovvero in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, al fine di conferire al vino ottenuto il caratteristico colore rosa ciliegia. Il vino "Cerasuolo d'Abruzzo" superiore, come sopra ottenuto, può essere elevato anche in recipienti di legno.

Sono consentite tutte le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

- Arricchimento

È consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino "Cerasuolo d'Abruzzo" con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Per il vino a denominazione di origine controllata "Cerasuolo d'Abruzzo" superiore non è consentito l'arricchimento.

- Resa uva/vino

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

- Immissione al consumo

Il vino "Cerasuolo d'Abruzzo" non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino "Cerasuolo d'Abruzzo" superiore non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

- Scelta vendemmiale

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative alle diverse aree.

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Cerasuolo d'Abruzzo", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Cerasuolo d'Abruzzo":

- colore: rosa ciliegia più o meno carico;
- odore: gradevole, finemente vinoso, fruttato, fine e intenso;
- sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Cerasuolo d'Abruzzo" superiore:

- colore: rosa ciliegia più o meno carico;
- odore: gradevole, finemente vinoso, fruttato e intenso, anche con sentori speziati;
- sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Articolo 7

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato", e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'art. 1.

- Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8

Confezionamento

- Volumi nominali

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 sono consentiti tutti recipienti di capacità nominale previsti dalla normativa vigente.

- Tappatura e recipienti

È consentito l'uso dei sistemi di chiusura ammessi e regolati dalla normativa vigente.

Per il vino "Cerasuolo d'Abruzzo" superiore è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.

Per il confezionamento del vino "Cerasuolo d'Abruzzo" possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri.

10A07807

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 13 maggio 2010, presente il funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “ABRUZZO”

Articolo 1

Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“Abruzzo” bianco;
“Abruzzo” rosso;
“Abruzzo” passito bianco;
“Abruzzo” passito rosso;
“Abruzzo” spumante bianco;
“Abruzzo” spumante rosé;
“Abruzzo” Cococciola;
“Abruzzo” Cococciola superiore;
“Abruzzo” Malvasia;
“Abruzzo” Malvasia superiore;
“Abruzzo” Montonico;
“Abruzzo” Montonico superiore;
“Abruzzo” Passerina;
“Abruzzo” Passerina superiore;
“Abruzzo” Pecorino;
“Abruzzo” Pecorino superiore;

Articolo 2

Base ampelografica

I vini della Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

“Abruzzo” bianco:

Trebbiano abruzzese e/o toscano: minimo 50%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 50%, presenti in ambito aziendale;

“Abruzzo” rosso :

Montepulciano: minimo 80%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%, presenti in ambito aziendale;.

“Abruzzo” passito bianco:

Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Riesling, Sauvignon, Traminer da soli o congiuntamente: minimo 60%. Possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;

“Abruzzo” passito rosso:

Montepulciano: minimo 60%. Possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;

“Abruzzo” spumante bianco:

Chardonnay, Cococciola, Montonico, Passerina, Pecorino, Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 60%. Possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;

"Abruzzo" spumante rosé:
Montepulciano, Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 60%. Possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;
La Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" con le specificazioni aggiuntive del nome di uno dei vitigni ed eventuali menzioni aggiuntive di cui all'art. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o pedemontane comprese in tutto o in parte nei territori dei comuni di seguito elencati. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle ed in zone umide nonché quelli adiacenti a fiumi o torrenti.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Abruzzo" comprende i comuni di:

1) in provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

2) in provincia di L'Aquila:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) in provincia di Pescara:

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, Salle, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

4) in provincia di Teramo:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

Detta zona è così delimitata:
Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara sino ad incontrare la strada provinciale che si segue passando per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso, proseguendo sino al limite comunale di Castel Castagna a quota 273. Si procede verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all'incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e per un breve tratto su quello di Farindola sino ad incontrare a quota 760 la mulattiera, prima, e la carreggiabile, dopo, che passando per quota 695 e 700, incontra la strada provinciale per Farindola. Da qui si procede in direzione Farindola passando per il centro abitato, si prende poi la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea e si prosegue fino al limite comunale di Civitella Casanova a quota 631. Si prosegue verso sud-ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova fino ad incontrare la strada provinciale per Civitella Casanova paese che si segue sino ad incontrare il limite comunale in prossimità di Casale della Guardia. Da qui si prosegue verso sud-ovest lungo il confine comunale di Vicoli fino all'incrocio del limite comunale di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli a quota 553 che si segue passando per Brittoli sino all'abitato di San Vito; da qui si prosegue lunga la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari, a quota 443, fino ad incontrare il limite comunale di Corvara e da qui prosegue lungo il confine comunale prima e provinciale dopo (L'Aquila-Pescara) sino in località Monte Picca. Da qui, in direzione ovest, si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incontrare, in prossimità Case Arduini, il sentiero che in direzione nord-est passa per quota 459, 528, e 485 in comune di Villa S. Lucia. Da qui si prosegue in direzione nord, prima lungo il sentiero e dopo lungo il crinale in località Valle S. Giacomo toccando quota 500 e 763, fino ad incontrare la strada provinciale Corvara-Brittoli in località Croce di Forca a quota 928. Da detto punto, sito nelle vicinanze del Km 47 della suddetta strada provinciale si prosegue lungo la medesima in direzione Scarafano, sino ad incontrare al Km 44 il confine comunale. Si prosegue in territorio di Villa S. Lucia lungo detta strada provinciale in direzione Ofena sino al bivio Ofena-Villa S. Lucia. Dal bivio, sito in prossimità di Coste Pastine a quota 685, si prosegue in direzione nord-ovest lungo tutto il confine comunale di Ofena sino ad incontrare il limite comunale di Castel Vecchio Calvisio-Capestrano a quota 636. Si prosegue lungo il confine comunale di Capestrano, passando per località Monte Rotondo, sino ad incontrare il limite provinciale L'Aquila-Pescara a quota 573. Da qui si prosegue, in direzione sud, lungo il confine provinciale sino ad incontrare in località Vallone Grande il limite comunale di Vittorito a quota 650. Si prosegue lungo i limiti comunali di Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio ne' Vestini, Poggio Picenze e Sant'Eusanio Forconese sino ad incontrare, in località Vicicone a quota 564, la strada per Tussillo-Villa S.Angelo. Da qui si prosegue in direzione sud-est lungo detta strada fino ad incontrare il limite comunale di S.Eusanio Forconese-Villa S. Angelo a quota 619. Si prosegue lungo i limiti comunali di Villa S. Angelo, Stiffe, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi sino ad incontrare la strada Goriano Valli - Secinaro nelle vicinanze di Colle Bufame a quota 864. Da qui, in direzione sud-ovest si prosegue lungo la strada passando per Secinaro e Gagliano Aterno sino ad incontrare il limite di Castelvecchio Subequo. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Prezza, Bugnara. Si prosegue lungo il confine comunale di Bugnara sino ad incontrare la strada provinciale Anversa degli Abruzzi-Bugnara-Pettorano sul Gizio (Strada Sannita) in prossimità del Km 11. Da qui, in direzione Bugnara, si prosegue lungo la provinciale, si oltrepassa il centro abitato di Bugnara, il territorio di Introdacqua, le località Mastroiacovo e Vallelarga sino ad incontrare in prossimità dell'innesto con la SS n.17 (Km. 106,600) l'asse ferroviario Sulmona-Roccaraso. Si segue il tracciato ferroviario in direzione Pettorano sul Gizio, si supera il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare il confine comunale

di Sulmona. Si procede, in direzione nord-est, lungo detto confine e quello di Pacentro sino all'incrocio con la strada provinciale Cansano-Pacentro in prossimità del Km. 7. Si segue la provinciale in direzione Pacentro, si passa per il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare di nuovo il confine comunale di Sulmona. Da qui, in direzione nord-est, si prosegue lungo il confine comunale fino ad incontrare il sentiero che da quota 899 porta a quota 489 in prossimità della località Tiro a Segno. Si prosegue, in direzione nord-est, lungo la mulattiera che passa per quota 502, 625, 794,747, 638, 550, 637, 525, 497 e 500 sino a toccare il confine comunale di Pratola Peligna. Si segue il confine comunale in direzione nord-est sino ad incontrare la mulattiera in località Ravara Bianca. Proseguendo in direzione nord-ovest lungo la mulattiera si toccano le quote 627 e 628, si interseca il confine comunale di Roccacasale, si prosegue toccando le quote 643, 571 e 612 dove si incontra il sentiero che porta sino al centro abitato di Roccacasale. Da qui, in direzione nord-ovest, si prosegue lungo la mulattiera che tocca le quote 458, 477, 505, si interseca il confine comunale di Corfinio, si prosegue per un breve tratto lungo detto confine, in direzione nord, sino ad incontrare il sentiero che, sempre in direzione nord, passa per quota 577 e dopo Monte Capo d'Acero tocca quota 609. Da qui si procede lungo il crinale che passa per Masseria Rotta Frattocola ed a quota 320 prosegue con il sentiero che, a quota 267, incontra il confine provinciale L'Aquila-Pescara e la SS n.5 Tiburtina Valeria in prossimità del Km. 177,800. In direzione Nord-Est si prosegue lungo il confine provinciale Pescara L'Aquila sino ad incontrare il limite comunale di Tocco da Casauria. Si prosegue lungo il limite comunale di Tocco da Casauria, sino ad incontrare il limite comunale di Salle, si prosegue detto limite sino ad incontrare a quota 662 la mulattiera che in direzione sud-est porta a Salle Vecchio passando per le quote 665, 677 e 605. Da qui, proseguendo per la mulattiera che tocca le quote 562,570, 580, incrocia il confine comunale a quota 645. Da qui si prosegue in direzione nord-est lungo il confine comunale di Salle, Bolognano, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, sino ad incontrare la strada Abbateggio-Caramanico nelle vicinanze del Vallone Carpeneto a quota 736. Da qui, in direzione nord-est si risale lungo detta strada per un breve tratto e proseguendo lungo il crinale a quota 700 e 610 si interseca di nuovo il confine comunale di Abbateggio-Roccamorice. Si prosegue in direzione nord lungo detto confine sino ad incontrare il limite comunale di Lettomanoppello a quota 223. Da qui in direzione sud- est si prosegue lungo il confine comunale Lettomanoppello-Roccamorice sino ad incontrare il limite provinciale Pescara Chieti in località Triangolo. Si prosegue, in direzione nord-est, lungo il confine provinciale, coincidente con i limiti comunali di Lettomanoppello e Serramonacesca, sino ad incontrare sul limite comunale di quest'ultimo la strada provinciale Roccamontepiano-Pretoro a quota 586. Si procede lungo detta strada in direzione Pretoro, si oltrepassa il centro abitato, sino all'incrocio con la strada Pretoro-Fara Filiorum Petri in località Crocifisso., da qui in direzione sud-est si prosegue lungo la strada che passando per Bocca di Valle giunge sino al centro abitato di Pennapiedimonte. Da qui, passando per la mulattiera che tocca le quote 490, 571 e 663 incontra il limite comunale Pennapiedimonte-Palombaro. Da qui, in direzione sud si prosegue lungo la carreggiabile che toccando le quote 665 722 744 interseca il confine comunale di Palombaro- Fara San Martino a quota 708. In direzione ovest, si segue per un breve tratto detto limite sino ad incontrare la carreggiabile che passando per quota 632, 558, 502, 493, e 475 incontra in località Convento la strada per il centro abitato di Fara San Martino. Oltrepassato il centro abitato, si prosegue lungo la SS 84 Fara San Martino- Lama dei Peligni, in direzione Lama dei Peligni si oltrepassa il centro abitato sino ad incontrare il limite comunale con Taranta Peligna in prossimità del Km 28.200. Da qui si procede lungo il confine comunale di Lama dei Peligni, sino ad incontrare la strada Torricella Peligna-Gessopalena in prossimità del Km 25.300. Da qui in direzione Gessopalena, si segue detta strada fino a giungere in località Coccioli a quota 594. Seguendo la mulattiera prima e il crinale dopo si incontra il limite comunale Gessopalena – Roccascalegna in prossimità del fiume Rio Secco. In direzione sud ovest si seguono i limiti comunali di Roccascalegna, Bomba, Tornareccio, Casalanguida, Guilmi, Carpineto Sinello, Liscia, Carunchio, Celenza sul Trigno sino ad incontrare il limite regionale, delimitato dal fiume Trigno, che si segue lungo i limiti comunali di Celenza sul Trigno, Tufillo, Dogliola, Fresagrandinara, Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo la costa medesima fino al limite regionale

nord. Inoltre è compresa l'intera area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia de L'Aquila.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata "Abruzzo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

- Forme di allevamento e sesti di impianto

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

- Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

- È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

- Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Resa uva/ha (Ton)	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
"Abruzzo" bianco	14	10,50% vol
"Abruzzo" rosso	12	11,50% vol
"Abruzzo" passito bianco	14	10,50% vol
"Abruzzo" passito rosso	12	11,50% vol
"Abruzzo" spumante charmat bianco e rosè	14	9,50% vol
"Abruzzo" spumante metodo classico bianco e rosè	12	9,50% vol
"Abruzzo" Cococciola	14	10,50% vol
"Abruzzo" Cococciola superiore	12	11,00% vol
"Abruzzo" Malvasia	14	10,50% vol
"Abruzzo" Malvasia superiore	12	11,00% vol
"Abruzzo" Montonico	12	10,50% vol
"Abruzzo" Montonico superiore	10	11,00% vol
"Abruzzo" Passerina	14	11,00% vol
"Abruzzo" Passerina superiore	12	11,50% vol
"Abruzzo" Pecorino	14	11,00% vol
"Abruzzo" Pecorino superiore	12	11,50% vol

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:
I e II anno: 0;
III anno e successivi: 100%.
La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Abruzzo.

- Elaborazione

I vini a denominazione di origine "Abruzzo" nelle tipologie passito bianco e passito rosso devono essere ottenuti con l'appassimento delle uve sulla pianta e/o dopo la raccolta, previa opportuna cernita, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente. Le uve, al termine dell'appassimento, devono avere un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol (o 272 grammi di zucchero/litro).
Nella elaborazione dei vini spumanti metodo classico a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura. La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per i vini spumanti millesimati è obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento.

- Arricchimento

E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte dei vini di cui all'art.1, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Per i vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" nelle tipologie passito bianco e passito rosso non è consentito l'arricchimento.

- Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata "Abruzzo" è pari al 70%.
La resa massima dell'uva per le tipologie "passito bianco" e "passito rosso" non deve superare per il vino finito il 50%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre rispettivamente il 75% ed il 55%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

- Affinamento.

I vini spumanti metodo classico a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" devono essere affinati per almeno trentasei mesi in bottiglia, di cui almeno diciotto di permanenza sui lieviti di fermentazione. Tale periodo decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione della partita di uve più recente. Per utilizzare il millesimo il periodo di affinamento in bottiglia deve essere di almeno

quarantotto mesi, di cui almeno ventiquattro di permanenza sui lieviti di fermentazione, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di riferimento di produzione delle uve.
- Immissione al consumo.
I vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo"con o senza l'indicazione di uno dei vitigni o menzioni di cui all'art.1 non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
- Scelta vendemmiale.
Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative all'area interessata.

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" di cui all'art.1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Abruzzo" bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fruttato, caratteristico, delicato, gradevole;
- sapore: secco, fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Abruzzo" rosso:
- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
- sapore: corposo, secco, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
"Abruzzo" passito bianco:
- colore: dal giallo paglierino intenso all'ambrato;
- odore: intenso, etereo e caratteristico;
- sapore: dolce, corposo, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol (di cui almeno 12,00% vol svolto);
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
"Abruzzo" passito rosso:
- colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: intenso, etereo e caratteristico;
- sapore: dolce, pieno, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol (di cui almeno 12,50% vol svolto);
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 32 g/l.
"Abruzzo" spumante bianco metodo charmat:
- spuma: fine e persistente
- colore: giallo paglierino più o meno carico, anche con riflessi ramati;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
- zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.

"Abruzzo" spumante rosé metodo charmat:
- spuma: fine e persistente
- colore: rosa/ramato più o meno intenso;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
- zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.

"Abruzzo" spumante bianco metodo classico:
- spuma: fine e persistente
- colore: giallo paglierino più o meno carico anche con riflessi ramati;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 6,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
- zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.

"Abruzzo" spumante rosè metodo classico:
- spuma: fine e persistente
- colore: rosa/ramato più o meno intenso;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 6,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
- zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.

"Abruzzo" Cococciola:
- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore:gradevole, floreale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Abruzzo" Cococciola superiore:
- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: gradevole, floreale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Abruzzo" Malvasia:
- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Abruzzo" Malvasia superiore:
- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;

- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Abruzzo" Montonico:
- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Abruzzo" Montonico superiore:
- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Abruzzo" Passerina:
- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;
- odore: gradevole, fresco, fiorale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Abruzzo" Passerina superiore:
- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;
- odore: gradevole, floreale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Abruzzo" Pecorino:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;
- odore: gradevole, floreale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Abruzzo" Pecorino superiore:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;
- odore: gradevole, fresco, floreale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

I vini a denominazione "Abruzzo", eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

- Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato", e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

- Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Abruzzo" elaborati con il metodo classico possono utilizzare il millesimo alle condizioni previste nel precedente art. 5.

- Vigna

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8

Confezionamento

- Volumi nominali

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" sono consentiti i seguenti recipienti: 0,375 lt, 0,5 lt (ad esclusione degli spumanti), 0,75 lt, 1,5 lt, 3 lt e tutti i formati speciali compresi tra 6 lt e 27 lt.

Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" che si fregiano della menzione "superiore" non é consentito l'uso del recipiente da 0,375 lt.

- Tappatura e recipienti

È consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

I recipienti devono essere di vetro.

I vini spumanti a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" devono essere confezionati in idonee bottiglie da spumante, con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.

10A07808

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di centrale termoelettrica da 600 MWe localizzata in comune di Taranto, presentato dalla Società ILVA S.p.a., in Milano

Con DVA-DEC-2010-0000210 del 26 aprile 2010 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto di centrale termoelettrica da 600 MWe localizzata in comune di Taranto, presentato dalla Società ILVA S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 249.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.miniambiente.it; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

10A07809

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicianle «Yomesan»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1322 dell'11 giugno 2010

Titolare AIC: BAYER SCHERING PHARMA AG con sede legale e domicilio in MULLERSTRASSE, 178, 13342 - BERLINO (GERMANIA).

Medicinale:YOMESAN.

Variazione AIC:

13.a Modifica minore di una procedura di prova approvata - 13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l'aggiunta di una procedura di prova - 14.b Nuovo produttore (sostituzione o aggiunta) se non disponibile un certificato d'idoneità della Farmacopea europea - 29.b Modifica composizione qualit. e/o quant. del materiale d'imballaggio primario (qualsiasi altra forma farmaceutica) - 38.a Modifica minore della procedura di prova approvata del prodotto finito - 7.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule - 7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti - 8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un produttore di principio attivo per le fasi di controllo e rilascio dei lotti di principio attivo (variazione 14b):

Bayer Schering Pharma Oy, Pansiontie 47 20210 - Turku Finland

Sono inoltre autorizzate le seguenti modifiche:

Sostituzione del test «sedimentation analysis with centrifuge» con «laser diffraction photometry» per la determinazione del particle size del principio attivo (variazione 13b); le specifiche restano invariate;

Modifica minore della procedura di prova approvata del principio attivo (variazione 13a): il test per la determinazione del metilchetone è adattato al metodo 2.2.24 di Farmacopea Europea.

Sostituzione di una procedura di prova del principio attivo (variazione 13b): La microbial purity viene testata con metodo di Farmacopea Europea ediz. corrente. Specifiche: total aerobic microbial count (TAMC): max. 1000 CFU/g. Total combined yeast/mould count (TYMC): max. 100 CFU/g. Escherichia coli: absence in 1 g.

Aggiunta di un sito per le operazioni di produzione in bulk, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti di prodotto finito (variazione 7c e conseguenti 7 b1 e 8 b2): Bayer Schering Pharma Oy, Pansiontie 47 20210 Turku Finland;

Modifica minore di una procedura di prova approvata del prodotto finito (variazione 38a): La microbial purity viene testata con metodo di Farmacopea Europea ediz. corrente. Specifiche: total aerobic microbial count (TAMC): max. 1000 CFU/g. Total combined yeast/mould count (TYMC): max. 100 CFU/g. Escherichia coli: absence in 1 g.

Modifica della composizione qualitativa del materiale del confezionamento primario (variazione 29 b1): Da: Foil 30µm Alu with 30g/m² PE (0201) - (alu soft) A: Foil 25/45/60 µm PA/Al/PVC (0213)sealed with Foil 20µm Al sealable to PVC/PVDC (0201) (Alu foil)

relativamente alla confezione sottoelencata: AIC N. 018725010 - «500 mg compresse» 4 compresse. I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina Pensa»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1305 dell'11 giugno 2010

Titolare AIC: PENSA PHARMA S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Rosellini Ippolito, 12, 20124 - Milano - Codice fiscale 02652831203

Medicinale: **AMOXICILLINA PENSA**

Variazione AIC: A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato Modifica delle specifiche del principio attivo/intermedio/materiale di partenza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica relativa alla presentazione del Certificate of Suitability della Farmacopea Europea aggiornato R1-CEP 2001-123-Rev 01, relativo al principio attivo "Amoxicillina Triidrata", da parte del produttore attualmente approvato "Antibioticos SA" e conseguente modifica delle specifiche del principio attivo per aggiunta di parametri di prova addizionali riportati sul CEP, rispetto ai saggi di Farmacopea:

da	a
Fornitore di principio attivo Antibioticos SA Avda De Antibioticos 59/61 24009 Leon (Spain) (Holder and site of production) R1-CEP 2001-123-Rev 00	Fornitore di principio attivo Antibioticos SA Avda De Antibioticos 59/61 24009 Leon (Spain) (Holder and site of production) R1-CEP 2001-123-Rev 01

da	a
Specifications active substance: Comply with current version of the monograph of Ph. Eur. current edition Additional date included in R1-CEP 2001-123-Rev 00 (granted to Antibioticos SA): Unknown impurity (AB1) RRT 2.3: not more than 0.5% Unknown impurity (AB2) RRT 3.3: not more than 1.0% Unknown impurity (AB3) RRT 3.5: not more than 0.5% Pivoloyl amoxicillin RRT 6.0: not more than	Specifications active substance: Comply with current version of the monograph of Ph. Eur. current edition Additional date included in R1-CEP 2001-123-Rev 01 (granted to Antibioticos SA) Unknown impurity (AB1) RRT 2.3: not more than 0.5% Unknown impurity (AB2) RRT 3.3: not more than 1.0% Unknown impurity (AB3) RRT 3.5: not more than 0.5% Pivoloyl amoxicillin RRT 6.0: not more than

1.0%	1.0% Any other detectable impurity and other than those mentioned in the monograph: not more than 0.2% Total impurities: not more than 4.0%

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 034743017 - "1 g compresse solubili e masticabili" 12 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A07799

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano alla Società Air Liquide Italia Service S.R.L.

Con il provvedimento n. aG - 61/2010 del 15 giugno 2010, è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Lanuvio (Roma) via Nettunense Km 18.00, rilasciata alla società Air Liquide Italia Service S.R.L.

10A07904

Avviso di rettifica dell'estratto determinazione V&A.N/V n. 1130 del 10 maggio 2010 relativo al medicinale «Augmentin»

Nell'estratto determinazione V&A.N/V n. 1130 del 10 maggio 2010 relativo al medicinale AUGMENTIN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 128 del 4 giugno 2010:

ove è scritto: A.I.C. n. 026089146 - «bambini polvere per sospensione orale» 12 bustine;

varia in: A.I.C. n. 026089146 - «bambini 400mg/57mg/5ml polvere per sospensione orale» 12 bustine;

leggasi: A.I.C. n. 026089146 - «bambini polvere per sospensione orale» 12 bustine;

varia in: A.I.C. n. 026089146 - «bambini 400mg/57mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

10A07905

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Elenco delle imprese orafe della provincia di Vicenza decadute dalla concessione del marchio identificativo per mancato pagamento della relativa concessione nell'anno 2009

n. e data povvedimento	Marchio	Ragione sociale	Sede legale	n. punzoni		
				Ritirati	Smarriti	Non Restituiti
27 del 24 febbraio 2010	350-VI	Trulla S.r.l.	Via Vecchia Ferriera, 50 Vicenza	3	0	0
28 del 24 febbraio 2010	587-VI	Aurogem Production S.r.l	Via Piazzon, 54 Creazzo	0	0	10
29 del 24 febbraio 2010	639-VI	Arcaro S.r.l.	Via Sant'Antonio, 11Trissino	0	0	12
30 del 24 febbraio 2010	857-VI	Comparin S.r.l.	Via E. Fermi, 35/37 Costabissara	3	0	0
31 del 24 febbraio 2010	967-VI	La Rotonda Group S.r.l.	Via A. Moro, 5 Costabissara	1	4	0
32 del 24 febbraio 2010	2071-VI	Ferraris di Ferraris Fabio	Strada dei Molini, 115 Vicenza	0	0	4
34 del 25 febbraio 2010	2233-VI	Lucos S.a.s.	Via Velo, 16 Bassano del Grappa	3	1	0
37 del 25 febbraio 2010	2582-VI	Alma Creazioni S.r.l.	Via Ferraris, 49/4 Cassola	0	0	1
39 del 1° marzo 2010	2617-VI	Mizar S.r.l.	Viale del Mercato Nuovo, 44/G Vicenza	4	0	0
41 del 1° marzo 2010	922-VI	Malucelli Giampietro	Via S. Giuseppe, 122 Cassola	2	0	0
42 del 1° marzo 2010	1237-VI	Trevisan Antonio & C. S.n.c	Via Contrà Pigafetta, 19 Vicenza	0	0	7
43 del 1° marzo 2010	1392-VI	B & G di Bassani Enri & C. S.n.c.	Via Vittorio Veneto, 7 Bolzano V.no	0	0	2
45 del 4 marzo 2010	1766-VI	Incassatori Riuniti S.n.c.	Via del Progresso, 27 Monticello Conte Otto	4	0	0
46 del 4 marzo 2010	1812-VI	Garfel Bijoux di Gargiulo Felice	Via Divisione Folgore, 43 Vicenza	0	0	4
47 del 4 marzo 2010	1857-VI	Alchimia S.a.s.	Via Don Tescaro, 13 Romano D'Ezzelino	0	0	8

n. e data povvedimento	Marchio	Ragione sociale	Sede legale	n. punzoni		
				Ritirati	Smarriti	Non Restituiti
49 del 4 marzo 2010	2270-VI	Kimera di Carraro Mauro	Via Firenze, 5 Costabissara	0	0	3
50 del giorno 8 marzo 2010	2302-VI	LI.MA. S.n.c.	Via dell'Industria, 69 Trissino	0	0	1
51 del giorno 8 marzo 2010	2329-VI	Argentoro S.n.c.	Via Rovigo, 8 Trissino	0	0	2
53 del giorno 8 marzo 2010	2351-VI	Millennio di Guglielmi Roberto	Via Zamenhof, 637 Vicenza	0	0	1
54 del giorno 8 marzo 2010	2356-VI	Gioielli Ferracin di Ferracin Alessandro	Via Peruzzi, 3/B Rosa'	2	0	0
57 del 9 marzo 2010	2366-VI	GE.A.M. S.r.l.	Via Ponte Pilo, 1 Cogollo del Cengio	1	0	0
58 del 9 marzo 2010	2387-VI	Zocca Michela	Via U. Foscolo, 6 int. 1 Caldogno	0	0	1
59 del 9 marzo 2010	2478-VI	J.R. Corporation di Cobbe Jonni	Via Cefalonia, 14 Vicenza	1	0	0
38 del 25 febbraio 2010	2589-VI	Annalisa S.n.c.	Via Legione Antonini, 144/D Vicenza	4	0	0
61 del giorno 11 marzo 2010	2593-VI	Menti Gold Inc Suilver S.n.c.	Via Zamenhof, 384 Vicenza	0	0	0
62 del giorno 11 marzo 2010	2609-VI	Giulietta di Giulietta Cozzi	Corso Padova, 22 Vicenza	0	0	1
63 del giorno 11 marzo 2010	2641-VI	Jo Per S.r.l.	Via Aldo Moro, 8 Sarcedo	0	0	0
64 del giorno 11 marzo 2010	2647-VI	L.A.C.O. S.a.s.	Via Zamenhof, 405 Vicenza	0	0	3

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza, sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichirazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1, dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

10A07842

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-149) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.